



Dipartimento di Giurisprudenza.

Cattedra di Diritto Costituzionale 2

## Il voto elettronico e l'astensionismo: profili costituzionali.

Professore Mario Esposito

RELATORE

Professore Marcello Cecchetti

CORRELATORE

Alessandra Fondacaro

Matr.152623

CANDIDATA

Anno accademico 2022/2023.

Indice

INTRODUZIONE.....

**CAPITOLO I**

**I principi costituzionali sul voto**

- 1. Evoluzione storica del diritto voto.....
- 2. Modalità di voto.....
- 3. L’astensionismo nel passato.....
- 4. Cenni sulle caratteristiche del voto.....
- 5. Sentenze 1/2014 e 35/2017 .....

**CAPITOLO II**

**L’astensionismo**

**2. L’astensionismo e le sue cause: ricostruzione del fenomeno**

Un problema di rappresentanza e legittimazione.....

- 2.1. L’astensionismo apparente.....
- 2.2 L’astensionismo reale.....
- 2.3 Tecniche e proposte per combattere l’astensionismo, è possibile?.....

**CAPITOLO III**

**Nuove tipologie di voto e il voto elettronico**

3.Nuove modalità di voto per favorire la partecipazione.....

- 3.1 Il voto per delega .....

3.2. Il voto per corrispondenza.....

3.3. Il voto elettronico: cosa è? Proposte, Criticità, Analisi comparata

Conclusioni: il voto elettronico per combattere l'astensionismo?

## INTRODUZIONE:

Lo scopo di questo lavoro è quello di indagare sulle cause principali che hanno portato il fenomeno dell'astensionismo ad aumentare sempre di più e alla ricerca di possibili soluzioni a questo tipo di problema mediante l'utilizzo di nuove modalità di voto quali ad esempio il voto elettronico?

Il voto elettronico potrebbe perciò essere in Italia lo strumento giusto per combattere l'astensionismo?

Alla base di una democrazia troviamo sicuramente come principio cardine la partecipazione alla vita politica.

La tematica relativa alla possibilità di introdurre il voto elettronico è negli ultimi tempi piuttosto discussa, in quanto esistono una grande quantità di fautori ma allo stesso modo anche di contrari.

Quest'ultimi, tra cui autorevoli studiosi ed esperti di diritto digitale, ritengono che il voto elettronico non si è dimostrato finora abbastanza sicuro, esistendo chiaramente la possibilità di essere manipolato da parte degli hacker.

Essi si schierano quindi dalla parte del tradizionale voto cartaceo.

Vediamo invece quali potrebbero essere i risvolti positivi legati all'introduzione di questo metodo elettivo innovativo.

Sicuramente i tempi di conteggio dei voti verrebbero notevolmente diminuiti.

Si verificherebbe inoltre un conseguente abbassamento dei costi e del numero degli astenuti, che per una serie di diversificati motivi, erano stati impossibilitati nel raggiungimento del proprio seggio elettorale.

Il mio elaborato avrà perciò il compito di analizzare nel primo capitolo quelli che sono i principi costituzionali del voto in Italia.

Il percorso inizierà compiendo un breve excursus storico sull'evoluzione che il diritto di voto ha compiuto nel corso degli anni nel nostro Paese.

Soffermandosi soprattutto su quanto sia cambiato il valore che viene dato oggi a questo diritto, per il quale in passato si è tanto combattuto.

Verranno successivamente descritte le modalità di voto e tutta la prassi che deve essere svolta per l'esercizio di questo diritto.

Si passerà poi ad una breve analisi sulla nascita del fenomeno dell'astensionismo nel passato.

Vi sarà poi una successiva tappa fondamentale volta all'inquadramento delle caratteristiche fondamentali del diritto di voto.

Vengono definite infatti all'interno della nostra Costituzione, ai sensi dell'articolo 48, dei connotati fondamentali che questo diritto deve possedere quali la personalità, eguaglianza, libertà ed infine segretezza.

Si passerà poi ad una breve analisi del sistema elettorale italiano, ponendo in particolare l'attenzione su due sentenze fondamentali, molto spesso definite storiche, quali la 1/2014 e la 35/2017.

Il secondo capitolo sarà invece incentrato su uno studio del fenomeno dell'astensionismo e della sua forte crescita negli ultimi anni.

Ci si soffermerà in primo luogo sulle cause e i motivi scatenanti che hanno dato luogo alla creazione di quest'ultimo.

Verrà perciò ricostruito il fenomeno facendo un focus su quanto si possa poi creare un problema di rappresentanza e legittimazione.

Compiendo un'analisi del fenomeno verranno poi delineate le diverse tipologie di quest'ultimo.

Si parlerà infatti di astensionismo reale e successivamente di astensionismo apparente.

Il capitolo terminerà con una serie di proposte volte a combattere questo fenomeno.

L'elaborato terminerà con una trattazione delle nuove modalità di voto e soprattutto delle possibilità di introdurre il voto elettronico.

L'aumento alla partecipazione elettorale può essere condotto in diversi modi tra cui ad esempio una maggiore informazione e pubblicità.

Anche l'introduzione di modalità di voto differenti quali il voto per delega e il voto per corrispondenza potrebbero essere validi mezzi per innovarsi e soprattutto combattere questo fenomeno.

Infine ci si chiederà se il voto elettronico potrà rappresentare o meno la svolta per il nostro Paese.

## CAPITOLO I

Profili costituzionali sul voto.

### 1. Evoluzione storica del diritto di voto

Trai diversi diritti politici assume un ruolo fondamentale il diritto di voto, che come quest'ultimi è influenzato da molteplici fattori.

Partendo dalla Costituzione Italiana è possibile delineare una concezione dualistica del voto, o anche ambivalente, poiché essa coniuga e riflette contemporaneamente la visione del voto come diritto individuale originario della persona, da un lato, e del voto come funzione pubblica del cittadino, dall'altro.

Come delineato dall'art. 48 della Cost., che si trova nella parte I della Costituzione dedicata a "diritti e doveri", il voto viene definito sia in termini di "diritto", sia sotto forma di "esercizio" inteso come "dovere civico".

All'interno perciò di un'interpretazione sistematica, inserendo l'art. 48 Cost. tra i principi fondamentali della Costituzione Italiana, il voto viene inquadrato nel nostro ordinamento, come "diritto inviolabile" e allo stesso tempo come "dovere inderogabile di solidarietà politica" ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

Seguendo la cornice costituzionale inoltre, bisogna considerare che il voto, oltre ad essere considerato come mero diritto come dovere, e aldilà della sua natura elettiva o deliberativa, è sicuramente la maggiore esemplificazione del principio democratico delineato dall'art. 1 della Costituzione e perciò una delle forme più considerevoli di "partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

E' perciò riconducibile l'art. 3, secondo comma, Cost. che indirizza i pubblici poteri alla rimozione di ogni ostacolo "di ordine economico e sociale" che limiti "di fatto" la "libertà e

l'uguaglianza dei cittadini", quando viene svolto l'esercizio del voto, così che gli elettori si trovino in una condizione di uguaglianza sostanziale.

Da qui nasce l'esigenza di svolgere un discorso relativo ai principi in materia elettorale all'interno dei diversi contesti politici di riferimento.

Nonostante il sistema elettorale sia piuttosto complesso, è possibile svolgere una lettura diacronica dei differenti modelli organizzativi, ponendoli come basi da cui partire per tracciare storicamente le teorie sul voto e dare un senso ai principi attuali che vengono sanciti dalla Costituzione.

Non bisogna guardare alla votazione soltanto dal punto di vista tecnico di trasformazione dei voti in seggi, ma piuttosto va ricollegata alle moderne forme statali pluraliste che hanno lo scopo di esprimere la volontà del singolo individuo o gruppo per arrivare a decisioni collettive che siano di tipo deliberativo o elettivo.<sup>1</sup>

Si può quindi evidenziare la duplice struttura dell'atto di votazione, caratterizzato da una parte dall'elemento volitivo del singolo avente diritto al voto e dall'altra dalla riconduzione di quest'ultimo all'interno di un'unità sociale, che può essere di vario tipo, influenzato da diversi e mutevoli fattori, che vengono assunti di volta in volta dagli apparati statali.

La sua fisionomia è perciò piuttosto articolata, poiché coinvolge non solo la dimensione del diritto individuale, che è fortemente correlata alla forma di stato e alla sua evoluzione, ma anche una funzione collettiva che inquadra la partecipazione del singolo in una realtà sovra-individuale<sup>2</sup>.

La natura del voto è quindi riconducibile alla collocazione giuridica dell'individuo in una determinata comunità sociale di riferimento.

---

<sup>1</sup> Cfr. G: CHIARA, *Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza*, pp.2 ss.

<sup>2</sup> Sui rapporti tra forme di stato e le forme di partecipazione dei singoli e dei gruppi all'esercizio della sovranità cfr., per tutti, C. MORTATI, Sub art. 1, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12, Bologna-Roma 1975, pp. 21 ss.*



La storia del voto è perciò fortemente legata al carattere rappresentativo <sup>3</sup> dello stato moderno e al modo in cui si svolgono i rapporti tra individuo e società da un lato e apparato autoritario dall'altra.

All'interno del contesto medievale vi era un'insussistenza del voto elettivo modernamente inteso, poiché non esisteva il concetto di "cittadinanza" del singolo in quanto tale, ma vi era una divisione della collettività in corporazioni, caratterizzate dalla stessa funzione sociale e da interessi economici simili. Erano stati così creati un insieme di corpi aventi la stessa funzione sociale, accomunati dalla medesima natura economica e statuto giuridico. All'interno dello stesso ordine potevano comunque sussistere delle differenze di *status*, che consentivano una serie di particolari *privilegia* <sup>4</sup>.

Nell' Europa continentale, le assemblee medievali ebbero un modello di rappresentanza non unificante, che metteva in luce gli assetti asimmetrici di una società totalmente estranea alle concezioni individualiste a cui si sarebbe pervenuti solamente con gli ordinamenti statali moderni.

L'esperienza costituzionale medievale era perciò il quadro, nonostante l'unitarietà offerta dal Monarca, di un modello di rappresentatività non organica, costituito da una serie di collettività eterogenee.

Era possibile intervenire nelle assemblee pre-moderne soltanto mediante un rapporto contrattuale che il sovrano stipulava con i membri del regnum.

All'interno del contesto organizzativo medievale mancavano le premesse per la conformazione dei diritti politici in senso moderno, come diritti riconosciuti ai singoli rispetto ad un'entità dotata di sovranità, o quali diritti innati dell'individuo.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> La nozione di rappresentanza è piuttosto complessa, essa ha ricevuto e riceve, diverse connotazioni, che vanno dal riprodurre al manifestare, dal simboleggiare al sostituire, secondo una varietà terminologica che sottende una molteplicità funzionale. A.PAPA, *La rappresentanza politica. Forme attuali di esercizio del potere*, Napoli 1998, pp.12ss, dove viene messa in risalto la funzionalità dei connotati della rappresentanza politica.

<sup>4</sup> Sul carattere composito della rappresentanza politica ha insistito, M. DOGLIANI, *L'idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori paesi europei tra otto e novecento*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Tomo I, Milano 1999, pp537 ss.

<sup>5</sup> Cfr. P. RIDOLA, *Democrazia pluralistica*, cit., p.6: " In assenza di un potere statale unitario, mancava il presupposto di quel regime di eguaglianza giuridica, che è alla base del diritto pubblico nello stato moderno. Il potere principesco non aveva dinanzi a sé cittadini uguali dinanzi alla legge, ma un composito polo consociativo, ed il sistema di privilegi che ciascuna delle componenti di esso era riuscito a conquistare".

Nell'ambito della forma di Stato, gli sviluppi successivi portarono al superamento della divisione feudale, mediante la creazione di un'istanza unitaria, la medesima Corona. Si volle perciò concentrare il potere in una sede centrale, gratificando il sovrano che si era emancipato dal modello feudale.

Veniva perciò ricondotto al soggetto sovrano qualsiasi potere giuridico esistente sul territorio<sup>6</sup> e di conseguenza si verificò un appiattimento della varietà della collettività in un unico corpo, lo Stato, di cui il Sovrano era il fulcro e ne esprimeva il comando e la *voluntas*.

Così nacque lo stato moderno, secondo un processo di legittimazione del potere, che creava un nesso di relazione tra i sudditi e l'istanza superiore, eliminando ogni forma di rappresentanza intermedia tra rappresentante e rappresentati. Si voleva neutralizzare il rilievo politico dei gruppi sociali per raggiungere nuovamente l'ordine della collettività.

Si può dunque individuare nell'assolutismo alcune premesse teoriche della rappresentanza politica di matrice liberale che fu elaborata nel corso del XIX secolo.

Si ebbe una svolta con la Rivoluzione Francese, grazie alla quale si passò dall'idea dell'assolutismo alla gratificazione di una prospettiva individualista, imperniata sul riconoscimento delle libertà dei singoli, e sulla loro eguaglianza, nei confronti dell'autorità<sup>7</sup>.

In Francia però rimasero delle ambiguità, poiché comparivano allo stesso tempo nella Carta del 1789 in governo rappresentativo ed uno ispirato alla democrazia.

In Italia invece le vicende storiche post-unitarie ebbero degli esiti più univoci con delle forti ripercussioni sul versante elettorale.

---

<sup>6</sup> Cfr. C. FARALLI, Stato, in A. BRBERA, *Le basi filosofiche del costituzionalismo*, pp. 167 ss., in particolare pp. 170 ss., anche per l'osservazione relativa all'insufficienza delle sole leggi di natura, adottate dalla ragione per consentire la convivenza tra soggetti egoisti e spontaneamente inclini all'utile personale, a conseguire lo scopo per cui sono state escogitate, in assenza del timore verso un'autorità.

<sup>7</sup> Cfr. M. BARBERIS, *L'ombra dello stato. Sieyès e le origini rivoluzionarie dell'idea di Nazione*, in *Il Politico*, 1991, pp. 509 ss., secondo cui l'idea di Nazione come collezione di individui portò Sieyès ad escludere sia l'ammissibilità dei corpi intermedi, portatori di interessi ulteriori rispetto a quello individuale e a quello generale, sia la subordinazione di essa a qualsiasi forma politica data, appartenente al diritto positivo.

Iniziarono a pesare il censo e la tradizione, nell'ambito dell'ampiezza del suffragio, dove ricchezza e livello di studi, andavano a delimitare il numero dei possibili elettori.

Gli Stati del nord nel 1848 avrebbero voluto unirsi al Piemonte Sabauda, convocando poi un'Assemblea Costituente, eletta a suffragio universale, che potesse discutere sulle basi e sulla forma di una nuova monarchia costituzionale.

Ma così non andò, poiché si affermarono i plebisciti. Si trattò di una decisione meno impegnativa sia sul piano delle scelte sulla forma di stato e di governo che sul versante della democraticità delle procedure. In essi il potere era totalmente concentrato nelle mani del re Vittorio Emanuele e la partecipazione popolare fu totalmente emarginata.

Si ereditò la legge elettorale da quella dell'ordinamento piemontese, con un ridottissimo suffragio, in coerenza con il modello di "Governo illuminato" di Cavour<sup>8</sup>.

Nei primi decenni di vita unitaria, si affermò un'idea di rapporti tra cittadini e Stato caratterizzata in senso autoritario, che identificava la comunità con la persona statale, secondo la cultura giuspubblicistica tedesca del secondo '800, anch'essa volta al riparo della nascente nazione germanica da particolarismi politici e etnici<sup>9</sup>. In questi anni l'elemento sociale andava totalmente perdendo autonomia, per essere del tutto assorbito dalla persona statale<sup>10</sup>.

Lo Stato veniva visto come un'entità dotata di una volontà originaria e indivisibile e di un'unitaria capacità di volere e di agire da cui ogni realtà giuridica traeva origine.

La situazione iniziò ad evolversi negli ultimi anni del XIX secolo, sulle orme della dottrina tedesca.

Venne definito nella cornice dei diritti pubblici soggettivi, il concetto di diritto politico come

---

<sup>8</sup> Si affermò l'idea di una deputazione nazionale costruita come assemblea dei migliori, dove regnasse il merito e la capacità, cfr. M.S. PIRETTI, *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*, Roma-Bari 1996, pp.33 ss..

<sup>9</sup> M.FIORAVANTI, *Giuristi e costituzione politica nell'ottocento europeo*, Milano 1979, pp.215 ss.; M. NIGRO, *Il ruolo dei giuristi nello stato liberale*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Vol. II, Milano 1998, pp. 327-347.

<sup>10</sup> Cfr. F. CASELLA, *Profili costituzionali della rappresentanza*, cit., pp. 175-176: " Il più evidente prodotto della rivoluzione era la sostituzione del gruppo [...] con l'individuo, parte di un tutto – Stato e società, appunto – del quale costituiva, almeno nelle intenzioni, la condizione di esistenza; ed in funzione di ciò le Carte costituzionali garantivano, ad ogni singolo, proprio nella sua individualità, la totalità delle libertà e dei diritti fondamentali".

diritto di pubbliche funzioni, si parlò di un “ diritto di partecipazione alla vita costituzionale ed amministrativa dello Stato , di divenire attivi per conto ed in nome dello stato medesimo”<sup>11</sup>.

La configurazione del diritto elettorale era però ancora piuttosto ambigua e ricca di incertezze. Vi era da una parte una forte tensione verso l’apertura della dimensione istituzionale al pluralismo sociale e dall’altra si risentiva delle premesse generali di stampo autoritario, che riconducevano la comunità dell’orbita dello Stato-persona, aldilà della quale la varietà del sociale perdeva ogni significato giuridicamente rilevante <sup>12</sup>.

La funzione del suffragio, inteso come manifestazione di un diritto dei singoli volto alle scelte dell’interesse collettivo e strumento di legittimazione del potere politico, mediante il libero consenso espresso dal popolo quale titolare della sovranità, risultò sostanzialmente assente nella ricostruzione dei diritti pubblici soggettivi nell’ultimo scorcio del XIX secolo. La dimensione partecipativa era molto ridimensionata, anche se non del tutto esclusa. Si voleva giungere al mantenimento o conseguimento dell’unità politica, mediante l’esaltazione della legge, che esprimeva il diritto positivo di un popolo, comprendente i diritti di ciascuno <sup>13</sup>.

Nei primi decenni del novecento, nell’ambito di una forte crisi dei tradizionali archetipi della sovranità statale, il dibattito sulla rappresentanza assunse un ruolo di particolare rilievo.

L’istituto rappresentativo era infatti divenuto lo strumento per mezzo del quale il popolo, indivisibile, si rendeva realmente presente ed operante attraverso rappresentante, realmente presente.

Da qui nacque l’esigenza di creare le condizioni affinché i soggetti del pluralismo potessero accedere al circuito istituzionale. Infatti l’affermazione dei modelli elettorali proporzionali, che avvenne in Italia nei primi decenni del XX secolo, può essere compresa soltanto in una prospettiva che integri la dimensione individuale del momento elettorale con quella sociale.

---

<sup>11</sup> Secondo l’espressione usata da S.ROMANO.

<sup>12</sup> Cfr. S. ROMANO, *Nozione e natura degli organi costituzionali dello stato*, cit., p.31: “ [...] la società ( non sembri questo un paradosso) giuridicamente non esiste. [...] si può dire che condizione della esistenza nel campo del diritto sia la personalità, E’ questa una condizione necessaria, e sufficiente. La società, la nazione, i partiti, non esistono, se non dal punto di vista della scienza politica perché nessuno ha fin qui osato dire che sono altrettante persone giuridiche, lo Stato invece esiste, non *materialmente*, ma *realmente*, [...] sol perché è una persona “.

<sup>13</sup> M.A. CABIDDU, *Maggioranza, minoranza, eguaglianza*, Padova 1997, pp. 116 ss.

Il processo di democratizzazione del suffragio non rappresentò soltanto la conquista del voto come diritto universalmente riconosciuto ai singoli cittadini, ma anche l'affermazione di una società civile che sebbene fosse complessa, fosse comunque in grado di esprimere gli interessi e i gruppi organizzati.

Si passò perciò da uno Stato liberale ad uno Stato democratico che si caratterizzava sull'identità o perlomeno l'intima correlazione tra governanti e governati. Ciò avvenne mediante la creazione del partito, capace di esprimere un'ambivalenza, che gli permettesse di operare sia sul piano istituzionale che su quello sociale.

Il D.L.L 25 giugno 1944, n.151, che avvenne dopo la tregua istituzionale siglata a Salerno, fu il punto di avvio del percorso della tematica elettorale, che fece emergere la preferenza per un'assemblea costituente, con l'abrogazione del terzo comma del regio decreto 2 agosto 1943 n. 705, secondo il quale l'elezione di una nuova Camera dei deputati sarebbe avvenuta entro quattro mesi dalla fine dello stato di guerra così da poter avviare una nuova legislatura <sup>14</sup>.

L'esperienza costituente doveva essere l'espressione dell'accordo tra i partiti dei Comitati di liberazione nazionale. Con esponenti Brunori e Parri, durante il cui dibattito la materia elettorale assunse un significato centrale <sup>15</sup>.

Si contrapponeva alle concezioni classiche di una rappresentanza che poneva il singolo in rapporto diretto con il candidato la cosiddetta "democrazia dei partiti", visti come reali protagonisti della sintesi politica.

---

<sup>14</sup> Già in un ordine del giorno del 5 ottobre 1943, peraltro, i partiti del C.L.N. avevano assunto la determinazione di "deferire al libero voto del popolo italiano", dopo la cessazione delle ostilità, la determinazione del problema istituzionale. Successivamente al Congresso di Bari, le formazioni che si riconoscevano nel C.L.N. si orientarono verso la convocazione di un'Assemblea costituente, al fine di consentire agli italiani la scelta dell'assetto costituzionale del paese. Cfr. E.BETTINELLI, *All'origine della democrazia dei partiti. La formazione del nuovo ordinamento elettorale nel periodo costituente (1944-1948)*, Milano 1982, pp. 21 ss.

<sup>15</sup> Cfr. P. CALAMANDREI, *Cenni introduttivi sulla Costituente ed i suoi lavori*, in *Commentario sistematico alla Costituzione italiana*, diretto da P.CALAMANDREI, A.LEVI, Firenze 1950, vol. I, pp. 17 ss.

Il D.L.L. 1 febbraio 1945 n.23, estese poi per la prima volta il voto alle donne maggiori di 21 anni, rendendo così per la prima volta il suffragio in Italia realmente universale. Il decreto in parola tuttavia non faceva menzione dell'elettorato passivo (cioè la possibilità di essere eletti), che fu esteso alle donne, maggiori di 25 anni, con il successivo decreto n. 74 del 10 marzo 1946.

Il 2 giugno 1946 si tenne il primo voto nazionale libero e a suffragio universale, attraverso il quale tutti gli uomini e per la prima volta anche a tutte le donne maggiorenni (nel 1946 la maggiore età si raggiungeva a 21 anni), furono chiamati a compiere una scelta cruciale: gli italiani dovettero infatti decidere, mediante referendum, tra la conferma della monarchia o l'istituzione di una repubblica.

La consultazione, che si tenne all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale che aveva lasciato l'Italia, già annichilita da un ventennio di regime dittatoriale fascista, semidistrutta anche nelle coscienze, servì a definire in prima battuta la forma istituzionale del nostro Paese.

Così, più dell'89% degli aventi diritto al voto si recò alle urne e la maggioranza di essi, precisamente il 54,27% – cioè 12.717.923 di voti – scelsero la Repubblica (contro i 10.719.284 votanti, pari al 45,73%, che invece preferirono la monarchia).

Nella medesima circostanza gli italiani furono chiamati a eleggere anche i membri dell'Assemblea Costituente, cioè i rappresentanti del popolo incaricati di scrivere, discutere e approvare la nuova Costituzione della Repubblica italiana.

## 2. Modalità di voto.

Il diritto di voto è uno dei principali diritti che viene garantito dalla Costituzione della Repubblica Italiana <sup>16</sup>.

Passando ad una definizione di quest'ultimo, si tratta di un diritto di partecipare ad una votazione che può essere di tipo deliberativo, come nei referendum, che di tipo elettivo, come nel rinnovo del Parlamento o di un Consiglio regionale o comunale.

Alla base di un Paese che garantisce il diritto di voto e il suffragio universale devono essere fortemente sostenuti i valori della democrazia e della sovranità popolare.

Bisogna innanzitutto dire che esistono due tipologie di voto:

- 1) 1) Il diritto di voto attivo, ossia quello che viene esercitato dal cittadino, che recandosi personalmente alle urne, indica la sua preferenza nella consultazione che può essere di tipo referendario o elettivo.
- 2) 2) il diritto di voto passivo, vale a dire quello che fornisce la possibilità ad un cittadino di essere eletto ad una carica istituzionale.

Le modalità vengono definite dalla Costituzione che ne stabilisce l'iter e i principi, come la cittadinanza o l'età dei votanti.

Vi sono poi delle leggi specifiche che regolamentano i casi eccezionali, quali ad esempio il diritto di voto delle persone malate, di chi non vive in Italia o di chi deve spostarsi nella città nella quale ha la residenza per potersi recare alle urne.

Sempre all'interno della carta Costituzionale <sup>17</sup>, il diritto di voto viene considerato come un dovere civico.

Non incombe perciò un obbligo nei confronti del cittadino di partecipare alla consultazione, infatti è molto diffuso il fenomeno dell'astensionismo, ma quest'ultimo viene fortemente spronato alla partecipazione attiva alla vita politica e istituzionale del Paese.

L'articolo della Costituzione che è fondamentale tener presente è sicuramente l'Art. 48.

---

<sup>16</sup> Art. 48 della Costituzione

<sup>17</sup> Art 2; Art. 48 della Costituzione.

Esso stabilisce in primo luogo che sono elettori, tutti i cittadini uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

In passato era opportuno fare una distinzione, come verrà fatto più avanti nella Costituzione<sup>18</sup>, riguardo l'età minima degli elettori per partecipare al voto.

Bastava infatti la maggiore età per i referendum, rinnovo della Camera dei Deputati, delle Regioni, degli Enti Locali e del Parlamento Europeo, per il Senato invece era necessario avere venticinque anni compiuti.

La situazione però è recentemente cambiata. Attraverso la modifica dell'art. 58 della Costituzione le due Camere avranno la stessa base elettorale<sup>19</sup>.

Inoltre è stabilito dalla Costituzione che tra le caratteristiche del voto si annoverano il fatto che sia personale, eguale, libero e segreto, ma su questo ci concentreremo successivamente.

Il diritto di voto deve essere garantito a tutti, senza alcun tipo di limitazione, tranne nei casi di incapacità, per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale stabiliti dalla legge<sup>20</sup>.

Non può essere inoltre vietato a chi è residente oltre i confini italiani. La legge, come sancito dalla Costituzione<sup>21</sup>, stabilisce una serie di requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero assicurandone l'effettività. Viene infatti costituita una Circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alle quali vengono assegnati un numero prestabilito di seggi secondo la norma costituzionale e i criteri determinati dalla legge.

Si può inoltre dire che il diritto di voto viene esercitato se coesistono i seguenti requisiti:

- 1) 1) bisogna aver raggiunto la maggiore età

---

<sup>18</sup> Art 58 della Costituzione.

<sup>19</sup> Modifica introdotta da legge costituzionale 17/2021.

<sup>20</sup> Art 48 della Costituzione.

<sup>21</sup> Art 48 comma 3 della Costituzione.



2) 2) è necessario avere la cittadinanza italiana.

Il secondo requisito presenta però un'eccezione. I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, possono infatti partecipare al voto ma solo per il rinnovo del Parlamento Europeo e del Consiglio comunale del loro municipio di residenza<sup>22</sup>.

Non è invece permesso ad esempio ad un francese, tedesco o spagnolo di votare in Italia alle elezioni regionali o politiche o ad un referendum, anche se da decenni risiedono in Italia e contribuiscono alla sua tassazione.

Come sancito dalla Costituzione e dalla legge ordinaria vi è una limitazione del diritto di voto ad alcune categorie di elettori.

In particolare nei casi in cui ci sia:

- 1) 1) incapacità civile;
- 2) 2) una sentenza penale irrevocabile;
- 3) 3) indegnità morale;
- 4) 4) misure di sicurezza detentive;
- 5) 5) un provvedimento di libertà vigilata;
- 6) 6) divieto di soggiorno in uno o più Comuni e province;
- 7) 7) una condanna ad una pena che comporta l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici.

Perciò il cittadino italiano che raggiunge la maggiore età e non ha alcun delle limitazioni appena esposte, acquisisce automaticamente il diritto di voto.

Dunque non è necessario fare nulla per essere iscritti in una lista elettorale. Il cittadino deve essere però inserito nell'anagrafe del Comune di residenza o in quello degli italiani residenti all'estero<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> D. Lgs 12 aprile 1996; D.L. 24 giugno 1994, Legge comunitaria 1999.

<sup>23</sup> A.I.R.E. anagrafe degli italiani residenti all'estero; l 47071/1998.

L'azione inversa all'inserimento nelle liste elettorali è appunto la cancellazione che avviene automaticamente in determinati casi:

- 1) 1)decesso;
- 2) 2)emigrazione (per poter votare, come detto, bisogna iscriversi all'Aire);
- 3) 3)perdita della cittadinanza italiana;
- 4) 4)perdita del diritto di voto per una delle ragioni sopra citate;
- 5) 5)cancellazione dall'Aire.

Inoltre per poter esercitare il diritto di voto, una volta recatisi alle urne, è necessario essere in possesso di un documento di identità e del certificato di iscrizione alle liste elettorali, comunemente chiamato tessera elettorale-

Quest'ultima serve anche a candidarsi alle elezioni politiche o amministrative e a raccogliere delle firme a sostegno di una proposta di referendum o di un'iniziativa legislativa popolare.

Una volta che il cittadino viene iscritto nelle liste elettorali la tessera elettorale gli viene automaticamente mandata dal comune. Non è perciò necessario richiederla all'anagrafe poiché l'elettore la riceverà direttamente nel suo luogo di residenza.

Essa inoltre è gratuita e non ha una scadenza.

Esistono alcuni casi in cui determinate categorie di elettori possono evitare di recarsi nel proprio seggio ed esercitare il diritto di voto da casa<sup>24</sup>.

Si tratta di persone che soffrono di una gravissima malattia che:

- 1) 1) non hanno la possibilità fisica di allontanarsi dal loro domicilio e non dispongono nemmeno del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune;

---

<sup>24</sup> l. n. 46 7 maggio 2009.

- 2) 2) dipendono in maniera continuativa da una o più apparecchiature elettromedicali che non consentono l'allontanamento nemmeno temporaneo dall'abitazione.

Coloro che si trovano in queste condizioni possono fare richiesta di avvalersi del voto domiciliare entro 15 giorni dalla data delle elezioni del sindaco del Comune in cui si trova la sua lista elettorale, con indicazione del luogo nel quale intende esercitare il suo diritto. Inoltre per effettuare la modalità di voto domiciliare è necessario esibire, oltre al documento e la tessera sanitaria, il certificato medico rilasciato dall'Asl nel quale si attesta la necessità di un accompagnatore per esercitare il voto, sempre che ciò non risulti dalla tessera elettorale. Tale certificato non deve essere stato emesso 45 giorni prima delle elezioni e non deve riportare una prognosi inferiore a 60 giorni.

Attualmente il voto domiciliare è stato esteso anche ai soggetti risultati positivi al Covid, così da limitare i contagi e poter comunque garantire loro la possibilità di votare.

### 3. L'astensionismo nel passato.

L'astensionismo è una forma di comportamento elettorale mediante la quale le persone aventi diritto al voto decidono di esprimerlo. Per tali ragioni l'individuo che non esercita il voto viene definito astenuto.

Questo fenomeno è variato notevolmente nel corso degli anni in Italia in base al differente interesse degli elettori e di conseguenza al coinvolgimento di questi ultimi riguarda ai temi proposti dalla votazione. Nonostante ciò viene comunque registrato un tasso di astensionismo tutt'ora crescente.

Le analisi statistiche possono infatti dimostrare che questo fenomeno è andato crescendo in Italia a partire dagli anni settanta<sup>25</sup>. Proprio in quel periodo emerge la "questione morale" che fu messa in luce nel 1981 da Enrico Berlinguer<sup>26</sup>, segretario del Partito Comunista Italiano e si iniziò a denunciare la corruzione dei partiti politici.

Si è passati dall'iniziale astensionismo del 6,6% degli elettori alle politiche del 1976, considerando anche i cosiddetti voti inespressi, cioè le schede bianche e nulle, ad arrivare in tempi recenti alla non partecipazione al voto di circa un elettore su cinque.

Possiamo notare come nelle elezioni che vanno dal 1948 al 1976 l'affluenza degli elettori alle urne era molto rilevante e si annoverava attorno al 92 %, andando poi a diminuire drasticamente dal 1979.

Andando ad analizzare le cause di questo fenomeno, si annovera sicuramente tra quest'ultime il progressivo sfaldamento dei partiti e delle loro organizzazioni politiche sul territorio. Ciò non ha fatto altro che diminuire la mobilitazione degli elettori e perdere quel senso di identificazione con il programma politico del partito di appartenenza che si traduceva in un'alta partecipazione al voto.

Nelle elezioni del dopo guerra possiamo analizzare un quadro giuridico totalmente diverso, vi era nei cittadini il desiderio di recuperare la propria libertà politica che avevano totalmente

---

<sup>25</sup> L. L. SABBADINI, *Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere*, Roma, 28 febbraio 2006, pp. 5 ss.

<sup>26</sup> Intervista di Enrico Berlinguer a Eugenio Scalfari, *La Repubblica*, 28 luglio 1981.

perso durante il regime fascista .

Si verificava infatti una quasi assenza del fenomeno citato, gli elettori infatti non volevano altro che mettere in atto quel diritto-dovere che la nuova Costituzione repubblicana gli assicurava e che la legge ordinaria sanzionava in caso di non partecipazione al voto.

L'astensionismo iniziò ad aumentare alla fine degli anni settanta, in correlazione alla nascita di un maggior numero di partiti che non fanno altro che aumentare la sfiducia degli elettori.

Il fenomeno della sfiducia nei confronti dei politici cresceva , negli anni ottanta e novanta iniziava anche a diffondersi l'idea di protesta nei confronti di chi ha deluso certe aspettative <sup>27</sup>.

Vi sono pareri discordanti riguardo le ragioni e la natura dell'astensionismo<sup>28</sup>. Alcuni credono infatti che la non partecipazione al voto non sia altro che un sintomo delle democrazie mature, nelle quali va a verificarsi una naturale diminuzione dei votanti che è possibile collegare ad una minore passionalità politica. Altri invece considerano l'astensionismo come un pericoloso segnale di sfiducia nei confronti della politica.

Oggi è però un comportamento legittimo del cittadino. E' stato infatti riconosciuto come un diritto e non più come un diritto e allo stesso tempo un dovere<sup>29</sup>.

Dai primi anni della Repubblica la natura del voto e soprattutto il suo significato è notevolmente cambiato, è come se avesse perso la sua "sacralità", che aveva in passato, strettamente correlata alla conquista della libertà dopo la dittatura fascista.

---

<sup>27</sup> A.O. HIRSHMAN , *Exit, Voice and Loyalty*, Harvard University Press, 1970. P. 162.

<sup>28</sup> P. CORBETTA e A. PARISI , *Il calo della partecipazione elettorale: disaffezione dalle istituzioni o crisi dei riferimenti partitici? in Polis*, 1987. P. 2 ss.

<sup>29</sup> l n.276 del 4 agosto 1993; l n.277 4 agosto 1994.

Attualmente l'azione di recarsi a votare viene considerata un'azione come tutte le altre. Il recarsi alle urne non viene più concepito come dovere, né tantomeno come diritto, ma piuttosto come una facoltà di cui avvalersi<sup>30</sup>.

L'astensionismo è perciò diventato nel corso nel tempo un fenomeno fisiologico dovuto alle continue trasformazioni politiche come scissioni, ricomposizioni e alleanze. Sono stati messi in atto e continuano a farlo, una serie di procedure che si allontanano dagli interessi concreti dei cittadini. Perciò è nato in essi un forte sentimento di sfiducia e soprattutto di rifiuto nei confronti dei partiti dai quali si considerano sempre più distanti.

Facendo un quadro più ampio è possibile confrontare l'astensionismo in Italia con quello degli altri paesi europei. Si può subito notare come la partecipazione al voto pone gli italiani al primo posto<sup>31</sup>, con la percentuale più bassa. Ciò che contraddistingue l'astensionismo italiano rispetto a quelli degli altri paesi è non tanto la vera e propria assenza ai seggi, ma piuttosto l'inserimento nelle urne di schede bianche o nulle.

Da questo tipo di atteggiamento si può intuire la volontà degli italiani di mascherare il proprio astensionismo, volendo sfuggire al giudizio morale negativo che la società esprime nei confronti di chi non vota, mediante la presenza al seggio ma di fatto con l'espressione di un voto non valido<sup>32</sup>.

Inoltre all'interno della compagine italiana è possibile delineare una distinzione tra il meridione ed il resto dell'Italia. Infatti in quella zona dal 1953 l'astensionismo è stato storicamente maggiore di circa due punti di percentuale. Ciò è stato causato anche dal fenomeno migratorio che ha sostanzialmente caratterizzato le

---

<sup>30</sup> L. SABBADINI, *Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere*, 28 Febbraio 2006, p. 44.

<sup>31</sup> Tav. 3.2 in P. SCARAMOZZINO. *Il voto di chi non vota*, in A: MUSSINO (a cura di) *Le nuove forme di astensionismo elettorale*, Roma, La sapienza, 1999

<sup>32</sup> Cfr. V. CUTURI, R. SAPUGNARO, V. TOMASELLI, *L'elettore instabile-voto-non voto*, Ed.FrancoAngeli, 2000, p. 54.

regioni meridionali con la frequente difficoltà degli emigrati di raggiungere i seggi nei paesi di origine o di ottenere i certificati elettorali.

Analizzando i dati statistici, nello specifico in tre consultazioni politiche passate, quali quelle del 1994, 1996 e 2001, nonostante vi sia stato un aumento dei votanti dei paesi del Nord, l'astensionismo del Mezzogiorno, soprattutto quello delle isole, è in forte aumento<sup>33</sup>.

Questo è un segnale unico dell'aumento della sfiducia generale di un elettorato sempre più deluso.

---

<sup>33</sup> Tav.4.5 in P: SCARAMOZZINO , op.cit.

#### 4. Cenni sulle caratteristiche del voto.

Come già esposto precedentemente, i principi costituzionali sul voto sono enunciati quasi totalmente nell'art. 48 Cost.

Il testo originario dell'articolo conteneva solo tre commi.

“Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età” (primo comma).

“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico” (secondo comma).

“Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge” (ultimo comma).

Vi è stata però una modifica mediante l'art. 1 della legge cost. 17 gennaio 2000, n. 1 che ha portato a quattro il numero dei commi dell'art. 48 Cost., inserendo un terzo comma che così dispone: “La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge”.

La nuova previsione contiene un rinvio alla legge<sup>34</sup> per quanto riguarda i requisiti e le modalità di esercizio del voto da parte dei cittadini residenti all'estero.

Essa è stata ideata con la volontà di autorizzare o imporre al legislatore di favorire il voto dei cittadini residenti all'estero nonostante potesse comportare l'affievolimento dei requisiti fondamentali di personalità, libertà e segretezza del voto da parte di questa particolare categoria di cittadini.

---

<sup>34</sup> Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).



Sull'argomento si ha anche un brevissima parentesi di un'ordinanza<sup>35</sup> di manifesta inammissibilità della Corte costituzionale, nella quale si conferma che l'"effettività" del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero prevista dal terzo comma dell'art. 48 Cost. possa entrare in "bilanciamento" con i requisiti di personalità, libertà e segretezza del voto stesso imposti in via generale dal secondo comma.

Qui infatti la Corte precisa che questi ultimi requisiti sono "imprescindibili" e lascia intendere che la normativa primaria sul voto per corrispondenza dei cittadini residenti all'estero presenta una serie di reali ed oggettive criticità che riguardano la correttezza del bilanciamento legislativo tra principi costituzionali.

Quando la Costituzione italiana stabilisce che "il voto è personale ed eguale, libero e segreto"<sup>36</sup>, essa non fa altro che stabilire per il voto requisiti particolarmente stringenti e severi sia in assoluto, sia in confronto a ciò che stabilisce a livello costituzionale la maggior parte degli altri ordinamenti.

Questi requisiti hanno lo scopo di garantire contemporaneamente tanto il diritto dell'elettore quanto la funzione democratica della votazione elettiva e referendaria, e quindi si presentano come indisponibili da parte dello stesso titolare del diritto.

Alla formulazione di quel testo così limpido l'Assemblea Costituente pervenne senza contrasti o incertezze.

L'obiettivo principale che la Costituzione italiana vuole assicurare nell'ambito della libertà e nella previsione di questo requisito è che l'elettore possa compiere la propria scelta, che sia

---

<sup>35</sup> Ordinanza n. 63 del 2018.

<sup>36</sup> Art. 48 della Costituzione.

nelle elezioni o nel referendum, esclusivamente seguendo la propria coscienza.

Quest'ultimo non deve essere stato totalmente influenzato o intimato da alcun tipo di minacce, coazioni fisiche o psicologiche o comunque da condizionamenti che lo inducano a un determinato comportamento elettorale allo scopo di evitare conseguenze negative o, al contrario, di ottenere benefici.

In questa sede invece non rilevano, poiché concernono a una fase precedente all'espressione materiale del voto, le indicazioni rese dalla Corte costituzionale riguardo il rapporto tra libertà del voto e costruzione del quesito referendario<sup>37</sup> o sulla conoscibilità dei candidati che si andranno a sostenere<sup>38</sup>.

Non viene nemmeno in gioco la diversa accezione della libertà del voto, che alcuni chiamano oggettiva per distinguerla dalla libertà soggettiva di scelta dell'elettore, per mezzo della quale è possibile rendere necessaria una disciplina legislativa delle campagne elettorali che assicuri il massimo pluralismo dell'informazione.<sup>39</sup>

Un altro requisito fondamentale da analizzare del diritto di voto è sicuramente la segretezza.

La segretezza del voto viene definita da tutti gli studiosi come la prima e necessaria forma di tutela della effettività della libertà dell'elettore, e ad essa funzionale.

In particolare, la segretezza è una forma di garanzia della libertà dell'elettore da ogni condizionamento anche contro la sua stessa volontà.

---

<sup>37</sup> Sentenza n. 16 del 1978.

<sup>38</sup> Sentenze n. 4 del 2010, n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.

<sup>39</sup> Sentenza n. 155 del 2002.

Ad avvalorare ciò si è espressa un'importantissima sentenza della Corte costituzionale, che stabilisce che “la garanzia di segretezza del voto” è “assolutamente inderogabile” proprio perché “si risolve anche in garanzia di libertà”<sup>40</sup>.

Per quanto riguarda il requisito della personalità del voto, il suo significato minimo attiene proprio alle modalità di espressione del voto, esso infatti implica quanto meno che l'elettore non possa essere sostituito da altri nell'atto del votare.

In questo senso, è infatti sicuramente vietato in Italia il voto per delega o per procura.

Inoltre, secondo la dottrina assolutamente maggioritaria soltanto il voto presidiato, e cioè espresso in un luogo pubblico e sorvegliato, tipicamente il seggio elettorale, è in grado di garantire totalmente e oggettivamente, anche

contro la volontà dell'elettore stesso, che il voto sia espresso davvero dall'avente diritto, e non da persone diverse.

In questo senso, alcuni studiosi ritengono che il voto per corrispondenza non rispetti, in quanto tale, il requisito costituzionale della personalità del voto, oltre a presentare dubbi di conformità rispetto ai requisiti di segretezza e, di conseguenza, di libertà.

Vi è un'altra corrente di pensiero che invece ammette che anche nell'ordinamento italiano, come accade in molte altre democrazie evolute<sup>41</sup>, possa essere dato ingresso al voto per corrispondenza sulla base di un bilanciamento tra le garanzie costituzionali del voto e

---

<sup>40</sup> Sentenza n. 96 del 1968.

<sup>41</sup> Australia, Svizzera.

l'effettività dell'esercizio del diritto di voto stesso, a condizione che tale bilanciamento risponda ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Nello specifico, secondo quest'ultima corrente di pensiero, la legge potrebbe limitare il voto per corrispondenza ai casi di reale difficoltà di esercizio del diritto e, prevedere anche delle modalità per la sua espressione che possano essere in grado di minimizzare la possibilità che altre persone si mettano al posto all'elettore<sup>42</sup>.

Aldilà delle varie questioni dibattute, le modalità del voto per corrispondenza previste attualmente dalla legge sul voto degli Italiani all'estero presentano comunque dubbi di compatibilità con i requisiti di cui all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione.

Per garantire al meglio il requisito della personalità del voto la legge sul voto degli Italiani all'estero avrebbe potuto ad esempio presumere l'obbligo di recapitare la scheda personalmente all'elettore destinatario richiedendo la sua firma autografa all'atto della ricezione o imporre l'apposizione della firma autografa dell'elettore sulla busta esterna preaffrancata contenente la busta sigillata che custodisce la scheda elettorale compilata.

L'unanime dottrina vieta il cosiddetto voto assistito per chi non abbia la capacità fisica di esercitare da solo il proprio voto, nonostante comporti un indebolimento del requisito della personalità e della segretezza.

Il diritto di voto assistito oltre che essere proibito dalla Costituzione italiana è disciplinato dal principio di eguaglianza sostanziale degli elettori e dalla stessa attribuzione costituzionale del voto come diritto.

---

<sup>42</sup> “ad esempio, disponendo che la scheda elettorale sia consegnata all'elettore personalmente da un notaio, o da altro pubblico ufficiale, e contestualmente compilata dall'elettore nell'Ufficio di quest'ultimo, il quale poi provvederà alla spedizione” Cfr. *Libro bianco “Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto”*. 19 Aprile 2022

L'art. 12, commi 3-6, della legge 27 dicembre 2001, n. 459<sup>43</sup> stabilisce che : “3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano , con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6. 4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. 5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'Ufficio consolare; questi può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo. 6. Una volta espresso il proprio voto

sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento”.

In fine è necessario analizzare l'ultimo requisito fondamentale del diritto di voto, ossia l'eguaglianza.

---

<sup>43</sup> Cfr. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini Italiani residenti all'estero.

Essa rappresenta il più generale principio di eguaglianza formale e del divieto di distinzioni sulla base delle condizioni personali e sociali, enunciato dalla Costituzione<sup>44</sup>.

Il suo scopo è quello di fare in modo di non dare un peso maggiore al voto di una determinata categoria di cittadini o anche di permettere ad alcuni di votare più di una volta oppure di attribuire al loro voto valore maggiore di uno.

Si ritiene infatti che solo un sistema elettorale che garantisca una parità tra i soggetti chiamati a esercitare il diritto elettorale sia un sistema all'altezza di garantire un complessivo sistema rappresentativo, composto dal rapporto politico tra eletto ed elettore e dalla responsabilità politica, che sono gli elementi che stanno alla base del Parlamento rappresentativo in una società pluralista.

La Corte costituzionale ritiene che il principio dell'eguaglianza del voto "vuole che i cittadini siano ammessi all'esercizio del diritto elettorale in condizione di parità" e vieta il voto multiplo o plurimo<sup>45</sup>, ma "non si estende, altresì, al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore"<sup>46</sup>.

Il requisito della parità del "peso" del voto ha un profondo radicamento all'interno della Costituzione, ed è ricavabile oltre che dall'articolo 48, comma 2, Cost., anche dagli art. 56 ultimo comma, e 57 ultimo comma, Cost., secondo il quale il riparto dei seggi, per l'elezione di Camera e Senato, deve avvenire in proporzione alla popolazione delle circoscrizioni e delle Regioni.

Nell'analisi appena compiuta non hanno invece particolare importanza, le attuali interpretazioni estensive della personalità e dell'eguaglianza del voto offerti dalla giurisprudenza costituzionale, che appare averli considerati come requisiti non solo in entrata

---

<sup>44</sup> Art. 3, primo comma della Costituzione.

<sup>45</sup> sentenze n. 43 del 1961 e n. 60 del 1963

<sup>46</sup> sentenza n. 43 del 1961, oltre sentenza n. 107 del 1996; ordinanza n. 160 del 1996

ma anche in uscita, e cioè concernenti gli esiti della scelta dell'elettore prefigurati dalla legge elettorale<sup>47</sup>.

Va infine analizzato un vincolo costituzionale che concerne la fase successiva del procedimento elettorale, piuttosto che le modalità di espressione del voto.

Si tratta del conteggio dei voti espressi, ma che poi va indirettamente ad influire sulle modalità di espressione del voto.

Esso deve imporre di garantire, nella disciplina dell'intero procedimento l'affidabilità e non manipolabilità dei risultati delle votazioni.

È un vincolo sottinteso nel principio democratico<sup>48</sup> e in quello della uguaglianza del voto<sup>49</sup>.

Esso serve ad escludere la costituzionalità di procedimenti di conteggio dei voti nei quali si verificano interferenze o manipolazioni; ma anche di modalità di votazione che abbiano gli stessi rischi.

---

<sup>47</sup> sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017.

<sup>48</sup> Art. 1 della Costituzione.

<sup>49</sup> Art 48 della Costituzione.

5. Sentenze 1/2014 e 35/2017.

Il sistema elettorale che viene attualmente utilizzato in Italia è un sistema di tipo misto. Ciò significa dunque che va prendere alcuni elementi del sistema maggioritario e altri di quello proporzionale.

E' necessario perciò delineare quali sono le caratteristiche principali e le modalità di funzionamento di quest'ultimi.

Partendo dall'analisi dei sistemi maggioritari, il loro principio base è quello per cui il seggio o seggi che sono in palio in una data circoscrizione, andranno assegnati al partito o alla coalizione di partiti che raggiunge nella circoscrizione la maggioranza semplice<sup>50</sup> dei voti espressi o la maggioranza assoluta<sup>51</sup> dei voti.

La caratteristica di questa tipologia di sistema elettorale è sicuramente la penalizzazione dei partiti più deboli che nonostante ottengano voti nei singoli collegi, rischiano di non riuscire a conquistare nemmeno un seggio.

Esso viene infatti applicato a collegi molto piccoli e viene garantito il suo buon funzionamento quando vi sono pochi partiti.

La seconda tipologia è il sistema elettorale proporzionale. In essi vengono assegnati i seggi a tutti i partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale, in maniera proporzionale al numero di voti che ognuno di essi ha ottenuto.

I sistemi elettorali proporzionali rispetto a quelli maggioritari, consentono una maggiore rappresentanza, anche di quei partiti che non hanno un ingente seguito elettorale.

---

<sup>50</sup> Si intende un numero di voti superiore a quello ottenuto dagli altri, questo è il cosiddetto modello *plurality*, tra l'altro il più diffuso.

<sup>51</sup> Si intende la metà più uno dei votanti validamente espressi, è il modello di tipo *majority*.



Grazie a quest'ultimi è possibile avere una rappresentanza delle minoranze.

Questa tipologia di sistemi viene utilizzata nei casi in cui una grande quantità di partiti e di conseguenza una forte frammentazione del corpo elettorale, alla quale si cerca di garantire una rappresentanza negli ordinamenti elettivi.

In Italia, ad esempio, fino a pochi anni fa trovandosi di fronte ad un sistema multipartitico, sono stati utilizzati dei sistemi elettorali che fanno parte della famiglia dei sistemi proporzionali.

Vi è infine la possibilità di aggiungere una terza tipologia di sistema elettorale. Molto spesso si cerca di far convivere in un unico sistema elettorale degli elementi che appartengono ad uno a all'altro sistema, come avviene nella Repubblica Federale Tedesca.

In Italia i sistemi elettorali per l'elezione della Camera e del Senato, sono stati fino alla riforma del 1993<sup>52</sup>, quasi totalmente proporzionali.

Si svolgevano mediante l'assegnazione dei seggi in proporzione al numero di voti che ciascun partito aveva ottenuto e veniva utilizzato il metodo del quoziente corretto.

Questo tipo di sistema venne attuato nel periodo successivo al conflitto mondiale e venne realizzato per la prima volta nella legge elettorale per l'elezione dell'Assemblea Costituente<sup>53</sup>.

Negli anni successivi si tentò più volte di modificare questo tipo di sistema elettorale.

Il primo tentativo vi fu nel 1953, con l'approvazione di una legge<sup>54</sup> che garantiva l'assegnazione di un premio di maggioranza al partito o alla coalizione di partiti che avesse raggiunto il 50% più uno dei voti validamente espressi.

---

<sup>52</sup> La riforma del sistema elettorale italiano fu attuata con l'approvazione delle leggi 4 agosto 1993 n. 276 e n. 277, che introdussero un sistema elettorale misto.

<sup>53</sup> D.L.L. 74/1946.

<sup>54</sup> l. 148/1953.

La legge fu però molto criticata e fu oggetto di una serie di polemiche così da definirla “ legge truffa”.

Inoltre non trovo mai effettiva applicazione si ritornò al sistema proporzionale precedente.

Il referendum che interessava una parte di quello che era allora il sistema elettorale del Senato diede una spinta decisiva verso l’attuazione di un sistema che avesse elementi che contraddistinguono il sistema maggioritario.

Con il referendum del 1991 si arrivò all’abolizione delle preferenze e con quello del 1993 venne corretto in senso maggioritario<sup>55</sup> il sistema visto che era in vigore fino a quel momento per il senato.

Si è poi giunti ad una nuova legislazione elettorale che ha cambiato totalmente il sistema precedente per l’elezione della Camera e del Senato<sup>56</sup>.

Si trattava quindi di un sistema misto, perché da un lato poteva esser definito maggioritario, dall’altro proporzionale.

Vi è poi stata un’evoluzione nel 2005<sup>57</sup> con l’approvazione di un sistema elettorale di tipo proporzionale corretto con premio di maggioranza.

Nella continua evoluzione della materia è necessario analizzare due tappe fondamentali delineate dalle rispettive sentenze della Corte Costituzionale: 1/2014 e 35/2017.

La Corte Costituzionale ,con la sentenza del 2014, che viene considerata tra le “storiche”, poiché rappresenta il primo caso di una pronuncia che riguarda aspetti sostanziali e non meramente procedurali, si fa carico di una serie di critiche riguardanti la legge elettorale del 2005.

Il primo punto riguardava sicuramente l’assegnazione del premio di maggioranza alla coalizione vincente, senza stabilire una soglia minima di voti che avrebbe dovuto essere

---

<sup>55</sup> Si faceva cadere la percentuale di 2/3 per ottenere il seggio nei collegi uninominali regionali.

<sup>56</sup> Leggi 276 e 277/1993.

<sup>57</sup> L 270/2005.

raggiunta.

Il secondo invece concerneva la presentazione in grandi circoscrizioni elettorali, di liste bloccate di candidati designati dalle segreterie dei partiti, libere di compiere questa scelta ma anche di fissare nella lista dei candidati l'ordine di inserimento, così da stabilire a priori i possibili vincitori del seggio.

La Corte Costituzionale ha deciso di intervenire, dichiarando incostituzionale la legge impugnata, poiché non vi era alcuna previsione di una soglia minima di voti da raggiungere per ottenere il premio di maggioranza .

Essa ha inoltre dichiarato incostituzionale la presentazione delle liste bloccate , che non fanno altro che minimizzare la libertà di scelta dell'elettore per quanto riguarda i propri rappresentanti.

Gli effetti di questa sentenza furono quelli di aver lasciato un sistema elettorale proporzionale puro, con delle soglie diversificate di accesso all'assegnazione dei seggi e con l'opportunità data all'elettore di poter esprimere una preferenza.

Con questo intervento molto incisivo, la Corte ha delineato una situazione di forte squilibrio tra i poteri e tra le competenze costituzionalmente definite.

Nello specifico tale sentenza costituzionale ha messo in luce lo stato di profonda debolezza del Parlamento, del suo ruolo e della sua capacità di esercitare in concreto i propri poteri costituzionali.

Essa è stata il punto di partenza per far sì che le forze politiche giungessero ad una nuova legge elettorale che fosse condivisa a pieno.

Ha infatti aperto un dibattito che ha portato ad una proposta di una nuova legge<sup>58</sup> elettorale, soltanto per la Camera.

In seguito all'approvazione della legge 52/2015 sono stati sollevati una serie di dubbi riguardo alle modalità di riposta del legislatore alle indicazioni del giudice delle leggi,

---

<sup>58</sup> L. 52/ 2015, "Italicum".

La svolta a questi dubbi è stata segnata da un'altra storica sentenza, la 35/ 2017, tra l'altro la seconda<sup>59</sup> in tre anni che è entrata nel merito della disciplina del sistema elettorale.

L'obiettivo della Corte Costituzionale era quello di mettere in dubbio alcune parti della legge in esame.

Nello specifico ha dichiarato incostituzionale la possibilità di assegnare il premio di maggioranza al secondo turno, con la conseguente compressione del carattere rappresentativo dell'assemblea elettiva e dell'eguaglianza del voto.

Ha inoltre dichiarato incostituzionale la non definita previsione di un criterio oggettivo che vincolasse la scelta del collegio nel quale essere eletti da parte dei capilista, poiché una scelta totalmente libera avrebbe incaricato loro, senza motivo, la sorte del voto espresso dall'elettore, contro i principi di eguaglianza e personalità del voto.

Dopo la pronuncia di questa sentenza, il sistema elettorale per la Camera dei Deputati, era divenuto privo del secondo turno di ballottaggio ed era stato modificato per quanto riguarda la disciplina delle candidature plurime.

Ci si trovava in situazione in cui Senato e Camera avevano un sistema elettorale differente.

Il primo aveva una legge ispirata al sistema proporzionale, senza però premio di maggioranza e con una serie di soglie di sbarramento da superare per giungere all'assegnazione dei seggi.

La seconda invece, anch'essa ispirata da un sistema proporzionale, ma con la previsione di un premio di maggioranza per la lista che riuscisse a conseguire almeno il 40% dei voti validi.

E' dovuto poi intervenire il Presidente della Repubblica, rivolgendosi alle forze politiche, per l'approvazione di una legge elettorale che fosse omogenea per entrambi i rami del Parlamento.

## CAPITOLO II.

---

<sup>59</sup> Cfr. alla sentenza 1/2014.

L'astensionismo.

2.1.L'astensionismo e le cause: ricostruzione del fenomeno. Un problema di rappresentanza e legittimazione.

Prima di iniziare a delineare il fenomeno dell'astensionismo è opportuno darne una definizione.

La voce astensione è apparsa recentemente nella politica italiana, infatti prima del 1987, questo termine non compariva nemmeno sui principali dizionari ed enciclopedie del tempo.

Ciò rappresentava una forma di rifiuto nei confronti del fenomeno a cui veniva data poca rilevanza.

Nonostante l'affluenza alle urne sia stata elevata fino agli anni Ottanta del secolo scorso, con percentuali che superavano il 90%, rendendo quasi del tutto assente il fenomeno dell'astensionismo, è però necessario delineare che negli ultimi decenni anche il nostro paese non si è sottratto a questo fenomeno.

Il significato che viene maggiormente attribuito a questo termine è quello di una forma di non partecipazione al voto che abbia una frequenza regolare sia che si tratti di referendum sia di elezioni politiche.

L'astensione perciò può anche esser configurata come una forma di protesta.

In politica quindi essa assume il significato di tenersi consapevolmente e deliberatamente lontani dalla vita politica<sup>60</sup>.

Perciò tutti gli aventi diritto al voto, che decidono di non esprimere la propria preferenza, vengono definiti astenuti.

---

<sup>60</sup> Cfr. all'articolo <http://serenoregis.org/2013/01/25/il-significato-dellastensione-pietro-polito/>

Nel corso degli anni il significato che i cittadini hanno attribuito al diritto di voto ha subito un'evoluzione storica.

Questo può aiutarci a capire, in parte, il motivo del progressivo ed inesorabile aumento del fenomeno astensionistico.

Esso potrebbe esser legato alla cultura politica di un determinato momento storico che vede lontani i tempi in cui il voto era percepito come mezzo di cambiamento e i partiti sapevano come suscitare fiducia nei propri elettori.

Ci si chiede perciò quali siano le motivazioni che spingano gli elettori italiani a mancare all'appuntamento alle urne elettorali.

La risposta non può essere univoca poiché le motivazioni sono molteplici e diversificate.

Tra le più diffuse possono sicuramente annoverarsi la sfiducia nei confronti dei partiti e delle istituzioni, protesta, apatia o semplicemente disinteresse nei confronti della vita politica.

Come già detto precedentemente, in Italia la partecipazione elettorale è stata molto elevata dal secondo dopo guerra fino agli anni Novanta.

Il problema si è poi però verificato successivamente, poiché gli elettori hanno iniziato a presentare segnali di disaffezione.

Da lì l'astensionismo è divenuto una costante e soprattutto in continuo aumento, fino ad arrivare alla situazione catastrofica dei nostri giorni.

Un netto cambiamento che ha sicuramente portato allo sviluppo del fenomeno astensionistico è sicuramente la concezione del significato del “voto”.

All'interno della Costituzione<sup>61</sup>, esso veniva definito come un qualcosa di obbligatorio. Ai cittadini veniva infatti impartita un'educazione al voto. Era considerato allo stesso tempo un diritto ma anche un dovere civico, quindi un elemento fondamentale per il funzionamento della democrazia e delle istituzioni.

Ci si chiede però come un diritto possa essere allo stesso tempo anche un dovere.

Questa visione ambivalente è una concezione propria del panorama italiano.

Infatti nei primi decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, era diffusa una cultura politica secondo la quale non era in alcun modo possibile sottrarsi al voto, poiché si trattava di un dovere civico e quindi di conseguenza di un dovere morale<sup>62</sup>.

A carico di questa concezione fu poi introdotta una sanzione amministrativa per tutti coloro che si fossero astenuti.

«l'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun

cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese».<sup>63</sup>

Per amplificare appunto l'importanza di tale esercizio era quindi prevista una sanzione<sup>64</sup>, anche se poi mai effettivamente applicata, che comportava l'inserimento di una menzione nel certificato penale dell'elettore, con lo scopo di “marchiare” tutti quei cittadini che non avevano usufruito di un diritto per il quale avevano tanto combattuto.

---

<sup>61</sup> Art. 48 della Costituzione.

<sup>62</sup> Cfr. R. MANNHEIMER E G. SANI, *La conquista degli astenuti*, 2001, pp. 20 ss.

<sup>63</sup> Art. 4 del T.U n.361 del 3 Marzo 1957.

<sup>64</sup> Art 115 del T.U n.361 del 3 Marzo 1957.

Questa sanzione veniva utilizzata nelle giovani democrazie, nelle quali il concetto del diritto di voto era ancora totalmente estraneo, poiché un qualcosa di nuovo.

Venne poi introdotta una legge<sup>65</sup> che fece venir meno il forte carattere sanzionatorio e obbligatorio del diritto di voto.

Essa sostituì infatti con l'articolo 48 della Costituzione, sicuramente più flessibile, gli articoli 4 e 115 del T.U.

Fu così dimenticata la doverosità civica.

Infatti attualmente viene visto in Italia con la duplice accezione di un dovere e di un diritto di tutti i cittadini che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età.

In virtù di quanto detto si comprende perciò maggiormente le ragioni della mutazione della percezione del voto all'interno della società contemporanea.

Il fenomeno del diritto di voto, inoltre, oggetto di una serie di cambiamenti non soltanto politici, ma soprattutto storici.

L'Italia in seguito alla lacerante periodo del fascismo e delle Guerre Mondiali era spinta da una fortissima voglia di rivoluzione.

Inoltre le riforme del sistema elettorale comportarono un progressiva estensione del voto a suffragio universale.

---

<sup>65</sup> l. n.227 del 4 Agosto del 1993.



Si trattava di un Paese della riforma, nel quale tutti i cittadini era parte fondamentale di un processo democratico e contribuivano a rafforzare la neo-Democrazia dello Stato.

Il voto perciò veniva concepito non soltanto come un manifestazione di preferenza ma soprattutto un modo per auto-affermarsi e per esprimere la propria responsabilità civica

«l'elevata affluenza assumeva, nel dopoguerra, anche un significato simbolico di conquista e di volontà di conservazione di un effettivo diritto di cittadinanza, dopo anni di regime autoritario...».<sup>66</sup>

Il voto veniva perciò visto come un'azione irrinunciabile ma soprattutto fondamentale.

L'astensionismo è infatti un fenomeno che ha avuto modo di svilupparsi in Italia soltanto negli anni recenti rispetto alle altre nazioni europee.

Ciò è stato dimostrato dalle prime elezioni che avvennero subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nelle quali l'Italia con una percentuale di votanti pari al 92,2%<sup>67</sup>, fu preceduta soltanto da Austria<sup>68</sup> e Paesi Bassi<sup>69</sup>.

Fino agli anni novanta l'affluenza alle urne in Italia era quindi molta alta, aggirandosi intorno al 90%.

In seguito iniziò a verificarsi un abbassamento alla partecipazione elettorale, ma non si poteva ancora parlare di vero e proprio astensionismo.

---

<sup>66</sup> Cfr. D.FRUNCILLO, *Urna del silenzio. L'astensionismo elettorale in Italia, 2004*, p.13.

<sup>67</sup> Si tratta delle elezioni del 1948.

<sup>68</sup> Si tratta delle elezioni del 1945, con il 94,3%.

<sup>69</sup> Si tratta delle elezioni del 1946, con il 93,1%.

Si continuò durante tutti gli anni Novanta quindi a considerare il voto come una prova di consenso ma soprattutto approvazione del sistema democratico che era stato raggiunto dato che l'astensionismo non era stato preso in considerazione come una possibile espressione delle proprie preferenze politiche<sup>70</sup>.

Passando gli anni iniziò però a crescere sempre più il numero degli astenuti, ma nonostante ciò l'astensionismo veniva ancora tollerato e giustificato.

Spesso avvenne che alcuni leader politici, volendo ottenere il risultato desiderato della loro leadership, furono disposti a disincentivare l'affluenza degli elettori alle urne, rendendo così accettabile la scelta di non votare.

Un importante esemplificazione di questo comportamento si verificò per mano del leader del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi, che invitò i cittadini a non andare a votare per il referendum<sup>71</sup> proposto da Mario Segni, che riteneva “incostituzionale”, “antidemocratico”, “inquinante”, “una truffa, “un caso di ubriachezza politica molesta”<sup>72</sup>.

Si trattò del primo eclatante caso di astensionismo in Italia.

Viene ricordata la celebre affermazione del politico: “ Andate al mare”<sup>73</sup>.

La conseguenza a tale invito fu una quantità ingente di urne deserte.

Da lì a poco questo atteggiamento iniziò a ritorcersi contro la classe politica stessa.

---

<sup>70</sup> Cfr., MANNHEIMER E SANI, *Il mercato elettorale*, 1987, pp. 30 ss.

<sup>71</sup> Si tratta del Referendum del 1991 sulla preferenza unica.

<sup>72</sup> Dall'Archivio della Repubblica, 2011.

<sup>73</sup> Il 9 giugno 1991, il leader politico Bettino Craxi invitò a disertare il referendum proposto da Segni.

Questa disaffezione politica viene quindi paragonata ad una sorta di “malattia“ che caratterizza maggiormente le nuove generazioni.

Essi dimostrano infatti un forte disinteresse nei confronti delle tematiche politiche con un’espressione di apertura verso l’astensionismo, poiché si trovano in un contesto che incentiva ciò<sup>74</sup>.

Con il passare del tempo i giovani sono perciò diventati il reale “ tallone d’Achille”.

Questo si è verificato e continua verificarsi poiché l’esercizio del voto rappresenta per quest’ultimi un diritto automaticamente acquisito e non un qualcosa per cui si è lottato e faticato per conquistarlo.

Viene quindi dai giovani concepito come una facoltà di cui possono liberamente decidere se avvalersene o meno.

Si può spiegare ciò, in parte, alla luce dei progressi del boom economico che si verificarono nel dopo guerra, che non hanno fatto altro che favorire il dare per scontato, da parte dei figli degli “uomini della guerra”, l’esser nati con diritti e libertà, tra cui anche il diritto di voto, che viene definito come un “dono lasciato in eredità”<sup>75</sup>.

Nonostante la presenza dei primi cenni di disinteresse di partecipazione alla politica, L’Italia negli anni Novanta e nei primi anni Duemila poteva ancora esser vista come un Paese che, rispetto agli altri, riteneva il diritto di voto come un dovere civico ed un’azione da portare a termine anche per semplice questione morale.

---

<sup>74</sup> Cfr., D.FRUNCILLO, *Urna del silenzio. L’astensionismo elettorale in Italia*, 2004, p.103.

<sup>75</sup> Cfr., D.FRUNCILLO, *Urna del silenzio. L’astensionismo elettorale in Italia*, 2004, p.107.

Una volta che l'Italia entrò nell'eurozona, e conseguentemente ad una serie di cambiamenti politici, economici e sociali, questa percezione iniziò man mano a sgretolarsi.

In maniera progressiva l'elettorato ritenne che la scelta giusta era quella di astenersi, dando vita ad un sentimento di protesta nei confronti del sistema politico, e più specificatamente contro la linea politica del partito a cui l'elettore era sempre più distante e dalla cui politica non si sentiva più rappresentato.

Si è iniziata perciò a verificare una progressiva scelta dei cittadini di sollevarsi da alcun tipo di responsabilità, utilizzando il voto come un'arma, trasformata poi in non voto.

E' necessario perciò sottolineare come il mutamento della cultura politica porti non soltanto a cambiamenti psicologici che influenzano la scelta di recarsi alle urne o meno, ma piuttosto che quest'ultima decisione definisca il grado di sostegno che il popolo possiede nei confronti dei sistemi democratici, dato che l'astensionismo non è altro che un sinonimo di apatia e rifiuto verso la politica<sup>76</sup>.

Si dibatte perciò sul significato reale del dovere civico, che come dice la parola stessa è un dovere, ma oggi non ha più come conseguenza, in caso di negligenza, delle sanzioni amministrative.

E' doveroso perciò capire che cosa debbano intendere i cittadini con il termine "dovere civico" per non incorrere in errori di tipo interpretativo.

Sta infatti nel libero arbitrio degli elettori decidere se esercitarlo o meno.

Esso rappresenta inoltre l'unico mezzo mediante il quale il cittadino può far sentire il peso della propria decisione.

---

<sup>76</sup> Cfr., P. CORBETTA, D. TUORTO, *L'astensionismo elettorale in Italia: trasformazioni culturali o smobilitazione dei partiti?*, <<Polis>>, 2, 2004, pp. 287-314.

Vi è stata poi un'evoluzione negativa, in seguito alla crisi economica che si è verificata in Italia nel 2008, essa ha fatto venir meno l'etica del cittadino che è stata sostituita da una serie di comportamenti volti a massimizzare in maggior misura i profitti individuali piuttosto che collettivi.

Ciò si è verificato maggiormente al Sud Italia dove una più intensa crisi economica ha portato ad incentivare una disaffezione politica.

Permane tutt'ora l'ambivalenza del diritto-dovere del voto, ma il significato dell'atto di voto si è affievolito sempre più, fino a diventare una scelta che non da tutti viene praticata.

Per comprendere al meglio questo fenomeno, è necessario poi ricostruire il legame che esiste tra quest'ultimo e la partecipazione, dato che, nonostante siano dei concetti antitetici, hanno un senso comune molto importante.

Spesso viene infatti dimenticato che la partecipazione elettorale è un importantissimo indicatore che va utilizzato per comprendere l'equilibrio che esiste tra cittadini e istituzioni, da cui si può poi evincere lo "stato di salute" della democrazia ed il grado di astensionismo di conseguenza presente in essa<sup>77</sup>

Inoltre il recarsi alle urne e di conseguenza l'atto del voto non fa altro che rappresentare "lo stadio finale del processo di partecipazione", esso testimonia come " la partecipazione elettorale nella cultura europea esprima un senso minimale di cittadinanza e di appartenenza alla comunità..."<sup>78</sup>.

---

<sup>77</sup>Cfr., F. FORNARO, *Fuga dalle urne. Astensionismo e partecipazione elettorale in Italia dal 1861 a oggi*, Novi Ligure, Edizioni Epoké, 2016, pp. 173 ss.

<sup>78</sup> Cfr., V. CUTURI, R. SAMPOGNARO, V. TOMASELLI, *L'elettore instabile: voto o non voto*, 2000, p.120.

Sebbene la tensione tra rappresentanza e partecipazione sia così costante da risultare difficile comprendere dove finisca l'una ed inizi l'altra, la partecipazione risulta comunque fondamentale perché in grado di legittimare i rappresentanti<sup>79</sup>.

Il punto cardine della partecipazione sono perciò i cittadini, ma le modalità con cui essi decidono di partecipare possono essere di diverso tipo.

Uno di questi modi mediante il quale il cittadino nonostante partecipi, esprime il suo disappunto verso la classe politica, è il voto di protesta, che può essere espresso per mezzo di differenti forme.

Si può ad esempio scegliere di votare un partito diverso rispetto a quello di appartenenza, piuttosto che l'invalidazione volontaria della scheda elettorale rendendola nulla, o addirittura non esprimendo alcuna preferenza<sup>80</sup>.

Sono perciò tutti elettori attivi coloro che decidono di esprimere un voto di protesta, qualunque sia la sua forma, a differenza di coloro invece che si astengono totalmente dal voto.

## 2.1. L'astensionismo apparente.

---

<sup>79</sup> Cfr., F. FORNARO, *Fuga dalle urne. Astensionismo e partecipazione elettorale in Italia dal 1861 a oggi*, Novi Ligure, Edizioni Epoké, 2016, pp. 173 ss.

<sup>80</sup> Questo tipo di comportamento definisce la scheda dell'elettore come "scheda bianca".

All'interno del fenomeno dell'astensionismo è poi possibile ricavarne diverse tipologie tra cui quello reale che a sua volta si può suddividere in tre diverse classi in merito alle diverse motivazioni che spingono gli elettori a non recarsi alle urne e vi è poi quello apparente.

Analizzeremo prima quest'ultimo.

Con il termine “ astensionismo apparente” ci si riferisce all'aumento della percentuale di partecipazione al voto causato dalle diverse normative che esistono nell'elettorato attivo, in rapporto ai vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie, dal punto di vista della definizione del corpo elettorale e delle modalità di esercizio del diritto di voto.

Questa tipologia di fenomeno non è però conosciuta da tutti.

Ci si è resi conto del problema recentemente, con la maggioranza dei commenti e delle analisi che hanno portato a ricondurre la bassa partecipazione al voto nelle elezioni regionali e comunali degli anni duemila soltanto alla disaffezione in forte aumento verso lo spazio pubblico.

L'ultima conferma è stata fornita dall'interpretazione dei risultati delle elezioni comunali dell'autunno del 2021, nelle quali è stato toccato il punto più basso di tutta la storia elettorale italiana con il 54,7% dei votanti<sup>81</sup>.

Meritano particolare interesse anche gli effetti delle norme degli elettori che sono iscritti all'AIRE<sup>82</sup>.

---

<sup>81</sup> Dal Ministero dell'Interno, <https://elezioni.interno.gov.it/comunali/votanti/20211003/votantiGI>.

<sup>82</sup> Si tratta dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Questo tipo di fenomeno influenza tutte le tipologie di votazioni eccetto quelle politiche, nelle quali viene fatta una differenza tra la partecipazione alla votazione dei residenti in Italia e quella dei residenti all'estero<sup>83</sup>.

Con l'approvazione della legge 27 ottobre 1998 n.470, fu istituita l'AIRE nel 1990. Da gli anni Duemila inizia però a raggiungere numeri significativi con una fortissima crescita, in seguito alle legge costituzionale 17 gennaio 2000 n.1, che riconobbe il diritto di voto degli italiani all'estero<sup>84</sup> e con la successiva introduzione, alla fine del 2001, del voto per corrispondenza dei cittadini che risiedono all'estero.

Sono infatti stati costruiti appositi collegi esteri per l'elezione di 12 deputati e 6 senatori, che sono stati successivamente ridotti a seguito del referendum costituzionale del 2020,rispettivamente a 8 e 4.

Agli italiani che si sono recentemente trasferiti all'estero viene consigliato di iscriversi all'AIRE dalle Amministrazioni pubbliche, per una serie di motivi. In primo luogo poiché si tratta di un diritto-dovere del cittadino che può servire per esempio per il rinnovo di documenti di identità.

Vi sono poi altre ragioni di opportunità, infatti per molti discendenti degli immigrati dell'ottocento/novecento è stato utile fare domanda per iscriversi all'AIRE, soprattutto per ottenere il doppio passaporto per poi viaggiare o cercare di rimanere all'interno dell'Unione Europea, o infine per avere minori gravami burocratici all'interno degli Stati Uniti<sup>85</sup>.

Gli iscritti all'Aire sono infatti passati da 2.353.000 circa del 2001 ai

---

<sup>83</sup> Sono compresi i residenti dell' UE e extra-UE.

<sup>84</sup> Cfr., all'art. 48 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge".

<sup>85</sup> Si veda, ad esempio, <https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/cittadinanza-ius-sanguinis-sudamericani-brasiliani-truffa/973252ec-fd73-11e8-84b7-ff9bf5ee434>.



3.996.000 circa del 2010 fino ai 5.486.000 circa del 2020.

Crescono perciò nello stesso tempo gli elettori residenti all'estero iscritti alle liste elettorali.

Infatti dopo il primo voto nei referendum del 2003, si è passati dai 2.707.382 iscritti AIRE nelle elezioni politiche del 2006 ai 4.230.854 in quelle del 2018.

In occasione del referendum del 2020, gli Italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali erano pari all'8,9% del corpo elettorale complessivo, con vertici che arrivano in molti piccoli Comuni sopra il 50%.

Infine all'ultima rilevazione utile, quella del 30 giugno 2021, gli iscritti all'AIRE erano ulteriormente aumentati, raggiungendo la cifra di 4.829.866, pari al 10,3% dell'elettorato totale, più del doppio rispetto a vent'anni fa, quando incideva solo per il 4,7%.

Il voto per corrispondenza non è però previsto per gli altri tipi di consultazioni elettorali<sup>86</sup>.

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori italiani residenti in un altro Paese membro dell'Unione europea o che siano lì per motivi di studio o di lavoro, nonché i loro familiari conviventi possono votare nelle sezioni elettorali ivi costituite presso i Consolati, gli istituti di cultura, le scuole italiane o altri locali messi a disposizione da quel Paese<sup>87</sup>.

Invece per i cittadini residenti in Stati che non fanno parte dell'Unione europea prevista soltanto la spedizione di una cartolina avviso a cura dei Comuni di iscrizione elettorale.

---

<sup>86</sup> Si parla delle elezioni europee, regionali e amministrative.

<sup>87</sup> Cfr., art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

Per poter partecipare alla consultazione elettorale, l'elettore deve, quindi, necessariamente rientrare in Italia e successivamente ritirare la tessera elettorale, nel caso non ne sia già in possesso, presso il competente Ufficio comunale<sup>88</sup>.

Inoltre, in merito alle elezioni regionali e amministrative, gli Italiani residenti all'estero sono legittimati a esercitare il diritto di elettorato attivo unicamente nel rispettivo Comune di iscrizione elettorale, con la precedente ricezione di una cartolina avviso e ritiro della tessera elettorale<sup>89</sup>.

Queste differenti norme in materia di elettorato attivo non fanno altro che riversare delle conseguenze molto evidenti sul calcolo dell'affluenza al voto, anche nell'ordine di diversi punti percentuali.

Risulta perciò in maniera evidente come la differente disciplina del diritto di elettorato attivo vada ad incidere sulla definizione de corpo elettorale e sullo stesso calcolo della partecipazione al voto.

Per quanto riguarda il primo punto, si può notare come la differente disciplina riguardante la modalità di esercizio dell'elettorato attivo determini una serie di disomogeneità nelle categorie di elettori<sup>90</sup> che vengono chiamati ad esprimersi nelle varie tipologie di consultazioni.

Un esempio concreto può chiarire la situazione.

Nei capoluoghi di Regione infatti, la partecipazione reale al voto è quasi il 5% più elevata rispetto a quella apparente.

---

<sup>88</sup> Cfr., art. 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

<sup>89</sup> Cfr., art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

<sup>90</sup> Si tratta di cittadini residenti in Italia, cittadini italiani residenti all'estero, cittadini italiani che si trovano all'estero per esigenze temporanee, cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea.

Quest'ultima è dovuta solamente alla partecipazione al corpo elettorale di tutti coloro che sono iscritti all' AIRE.

Le punte maggiori vengono raggiunte nel

centro-nord con le percentuali di : Milano 6,8%; Trieste 8,2%; Roma 7,0%.

Le minori sono invece dei due capoluoghi delle Regioni insulari.

Il problema viene amplificato in decine di Comuni medi <sup>91</sup>, nei quali in molti casi l'astensionismo apparente supera il 10%, ma specialmente in migliaia di Comuni piccoli<sup>92</sup>, mettendo tra l'altro a rischio la stessa validità delle elezioni, in particolare dove si presenta una sola lista, circostanza nella quale la legge prevede un quorum minimo del 50% pena la nullità del procedimento elettorale.

Inoltre, volgendo l'attenzione alle elezioni europee, è possibile subito osservare come di fronte a un calo di circa 600.000 elettori italiani, gli elettori AIRE in Europa siano passati da 1.000.000 circa del 1999 a quasi 1.700.000 del 2019, mentre nello stesso stacco di tempo gli elettori AIRE extraeuropei sono aumentati più del doppio.

Nel 2019 infatti erano quasi 2.900.000 e nelle statistiche ufficiali sono computati a tutti gli effetti come elettori Italia.

Inoltre c'è un importante elemento da tener presente che può alterare la quantificazione del tasso di astensionismo, ossia il grado di accuratezza dei registri anagrafici.

E' infatti da quest'ultimi che i Comuni possono aggiornare le liste elettorali del territorio che compete loro, a cadenza semestrale.

---

<sup>91</sup> Ci si riferisce a comuni che superano i 15.000 abitanti.

<sup>92</sup> Ci si riferisce ai comuni al di sotto dei 15.000 abitanti.

Nello specifico le anagrafi comunali possono essere distorte da mancate cancellazioni di cittadini che non risiedono più nel comune, o al contrario non comprendere cittadini che vi risiedono in modo stabile.

In base al Regolamento anagrafico<sup>93</sup>, i Comuni compiono la revisione delle loro anagrafi dopo ogni censimento generale della popolazione, al fine di verificare la corrispondenza qualitativa e quantitativa con le rilevazioni censuarie, mediante modalità condivise di applicazione del flusso di dati tra Istat e Ministero dell'interno.

Dal 2018 l'Istat, in base a quanto previsto nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179<sup>94</sup>, effettua il censimento permanente della popolazione ogni anno e, a tale scopo, ha avviato un nuovo modo di conteggio della popolazione censuaria che si basa sull'uso anche dei dati amministrativi.

Volgendo ad una conclusione, si può notare come l'astensionismo apparente, nello specifico a causa del numero sempre più elevato di iscrizioni all'AIRE, sta diventando un fenomeno sempre più significativo e alterante tanto nelle elezioni comunali quanto in quelle regionali ed europee.<sup>95</sup>

Nell'assetto rispettivamente di alcuni punti percentuali nei capoluoghi di Regione in alcuni casi di oltre 10 punti percentuali nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, fino ad arrivare ai casi limite di decine di punti percentuali in molti Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Vanno poi aggiunte a queste cifre, a seconda dei Comuni, ulteriori 1-3 punti percentuali dovuti alle incongruenze tra gli archivi anagrafici degli oltre 7.900 Comuni italiani e le liste elettorali che da detti archivi vengono ricavate.

---

<sup>93</sup> Art. 46 del d.P.R. n. 223 del 1989.

<sup>94</sup> Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

<sup>95</sup> Da un minimo del 2,5% ad un massimo dell'8,2%.

## 2.2. L'astensionismo reale.

Passiamo ora ad esaminare una seconda tipologia di astensionismo, ossia quello reale.

Esso può poi essere suddiviso in tre categorie differenti:

- involontari (impedimenti dovuti a problemi di età/salute o distanza dal seggio);
- indifferenti (scarso interesse, disinformazione);
- alienati (critica radicale, insoddisfazione, sfiducia).

Analizzeremo in primo luogo gli astensionisti involontari, che potenzialmente riguardano un'ingente quantità di elettori i quali, per i motivi più vari, sono impossibilitati a recarsi alle urne.

Si tratta di un fenomeno in forte crescita rispetto ai decenni trascorsi a causa dell'innalzamento del numero delle diverse categorie di involontari, quali i grandi anziani, gli anziani con infermità, gli anziani con disabilità, gli adulti con patologia psichiatrica, i lavoratori fuori sede, gli studenti fuori sede, oltre a coloro che per diverse altre ragioni sono lontani dalle loro abitazioni nei giorni di votazione.

La prima causa di astensionismo involontario è sicuramente da ricondurre alle caratteristiche dell'elettorato, soprattutto all'età.

Ci si riferisce alle fasce più anziane della popolazione che sono caratterizzate da una forte fragilità e soprattutto una ridotta autonomia, che aumentano senz'altro con il crescere dell'età anagrafica.

La popolazione italiana mostra infatti un progressivo e consistente processo di invecchiamento.

La classe degli anziani di 75 anni e più, nell'arco di 70 anni è passata da 1,2 milioni agli oltre 7 milioni del 2021, con un'incidenza quadruplicata sul totale dei residenti<sup>96</sup>.

Vi è poi una seconda categoria, quella degli anziani con infermità.

Le condizioni di salute di questa fascia di popolazione e le difficoltà, soprattutto quelle connesse alle funzionalità motorie, diventano un grande impedimento per l'esercizio del voto.

---

<sup>96</sup> Era del 2,6% nel 1952 mentre al 1° gennaio 2020 è pari all'11,9%.

L'Indagine europea sulla salute <sup>97</sup> calcola in oltre 7 milioni le persone di 65 anni e più che vivono in famiglia (anche soli ma non in Istituti) e presentano un quadro di multimorbilità di almeno tre patologie croniche (nel 2019 oltre la metà degli anziani in Italia).

Tra questi si contano 1,3 milioni di over 85 (circa due terzi); lo svantaggio delle Regioni del Mezzogiorno, con riferimento a questo quadro, si rileva per la popolazione anziana in tutte le fasce di età.

Facendo soltanto riferimento al gruppo di anziani sopra descritto, che lamenta esplicitamente di avere difficoltà a muoversi autonomamente<sup>98</sup>, ci riferiamo ad un insieme di persone che rappresenta circa il 9% del corpo elettorale; considerando le persone soggette alle limitazioni più severe o impossibilitate a muoversi la quota è circa del 3,9%.

Esiste poi una terza categoria di elettori che è limitata nello svolgere un'attiva partecipazione a voto.

Si tratta degli anziani non auto-sufficienti e degli adulti con disabilità o patologia psichiatrica che sono ospiti dei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari.

---

<sup>97</sup> L'indagine Ehis wave3 (European Health Interview Survey) è stata realizzata in Italia nel 2019, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo n.255/2018.

Un report dettagliato sulle condizioni di salute della popolazione anziana derivato da questa fonte è stato pubblicato dall'Istat nel luglio 2021 e se ne può effettuare il download, unitamente a un set di tavole di dati, al link <https://www.istat.it/it/archivio/259588>.

Il campione realizzato è di circa 22.800 famiglie residenti in 835 Comuni di diversa ampiezza demografica, distribuiti su tutto il territorio nazionale. La popolazione di interesse dell'indagine è costituita dalle famiglie residenti in Italia e dai membri che le compongono; sono pertanto esclusi i membri permanenti delle convivenze.

<sup>98</sup> Ci si riferisce alle difficoltà nella mobilità per diversi motivi.

È una categoria di persone caratterizzata da gravi problemi nella mobilità e nelle capacità cognitive.

Ciò comporta quindi grandi difficoltà nel raggiungimento autonomo del seggio elettorale.

L'indagine annuale<sup>99</sup> che ci permette di rilevare queste informazioni è indirizzata a tutte le strutture pubbliche o private, circa 13.000 nel 2018, che erogano servizi residenziali (ospitalità assistita con pernottamento) di tipo socio-assistenziale e/o socio-sanitario.

È possibile notare quindi come le limitazioni che sono collegate alle condizioni di salute per le persone anziane o affette da disabilità, vadano ad incidere inevitabilmente sul fenomeno dell'astensionismo involontario.

Fanno poi parte della categoria degli astensionisti volontari coloro che sono lontani dalla propria residenza per motivi di studio o lavoro.

Ad esempio nel 2018 circa 22.7 milioni di cittadini italiani maggiorenni, quasi la metà del corpo elettorale, facevano parte della categoria degli studenti o lavoratori.

Ciò fa capire quanto possa essere ampia la fetta di questo tipo di elettori.

È stata poi compiuta un'analisi congiunta dei dati degli individui relativi alle residenze e dei segnali amministrativi mediante la quale si è stimato che tra questi circa 4,9 milioni svolgano

---

<sup>99</sup> Rilevazione Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari <https://www.istat.it/it/archivio/7786>. Sono esclusi dalla rilevazione i servizi residenziali di tipo ospedaliero e le strutture che erogano servizi semiresidenziali, diurni o ambulatoriali.



la propria attività lavorativa o i propri studi scolastici o universitari non nella Provincia o Città metropolitana di residenza<sup>100</sup>.

Si arriva perciò a pensare, in maniera ragionevole, che per questi individui risulti più difficile recarsi a votare nel proprio luogo di residenza data la lontananza da dove invece essi dimorano.

Essi sono perciò disincentivati al raggiungimento del Comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali.

Sarebbe in alternativa necessario svolgere il cambio di residenza, ma non viene quasi mai effettuato per una serie di motivi<sup>101</sup>.

Inoltre nel mezzogiorno italiano le percentuali sono molto più alte rispetto al resto dell'Italia.

Un'ulteriore fetta della compagine degli astensionisti volontari è costituita da coloro che sono lontani dal luogo di residenza per turismo, sporto divertimento.

L'astensionismo viene inoltre influenzato, anche se non stimato con accuratezza, dalla casualità e dalla numerosità delle scadenze di voto.

---

<sup>100</sup> Le elaborazioni sperimentali sviluppate derivano dall'analisi dei dati di molteplici archivi integrati tra di loro (Progetto Archimede). Attraverso l'analisi dei segnali amministrativi contenuti negli archivi si possono selezionare i record del sottoinsieme di persone con una posizione lavorativa o l'iscrizione a un'Università o istituto scolastico in Provincia/CM diversa da quella di residenza. È importante sottolineare che non si tratta di flussi rilevati attraverso un quesito specifico relativo alla temporanea dimora, alla sua durata o alla periodicità degli spostamenti per studio o lavoro e che, pertanto, si può solo supporre che queste persone, per necessità di lavoro o frequentazione di corsi scolastici e universitari, siano potenzialmente dimoranti nella Provincia/CM dove i segnali amministrativi indicano abbiano sede le attività considerate. Gli studenti maggiorenni, se anche lavoratori, sono stati considerati in quest'ultimo aggregato. Gli Italiani maggiorenni che lavorano/studiano in organizzazioni/Università internazionali presenti sul territorio italiano non sono conteggiati poiché risultano fuori dal campo di osservazione degli archivi amministrativi utilizzati. Gli studenti delle Università telematiche non sono stati inclusi nel sistema informativo in quanto si presuppone effettuino spostamenti per motivi di studio con frequenza solo occasionale. Si registra una sotto-copertura degli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Valle d'Aosta, dovuta alle caratteristiche degli archivi Miur per questa Regione. Risultati aggregati, riferiti al complesso della popolazione residente in Italia, e una nota metodologica esplicativa del processo di produzione dei dati, sono pubblicati nella pagina delle Statistiche sperimentali dell'Istat, Popolazione insistente per studio e lavoro nel 2018 (<https://www.istat.it/it/archivio/258234>).

<sup>101</sup> Si tratta di motivi economici, affettivi, personali o altro.

Si tratta di un fenomeno che sta crescendo negli anni in maniera esponenziale e non è altro che la conseguenza dello scioglimento anticipato<sup>102</sup> di molte amministrazioni locali e dell'aumento del numero di referendum regionali e territoriali<sup>103</sup>.

All'interno dell'astensionismo reale, vi è una fetta di astensionismo volontario a differenza di quello che è stato precedentemente analizzato.

Esso è costituito in parte dagli alienati e dall'altra dagli indifferenti.

I primi sono smossi principalmente da un sentimento di protesta, critica radicale o sfiducia gli altri invece da dura indifferenza e disinteresse.

Volendo tirare le fila di questa sezione, oltre l'astensionismo apparente, l'astensionismo reale presenta tre motivazioni di fondo che sono emerse anche in Italia con consistenza diversa nel tempo e rispetto agli altri Paesi.

Riguardo alle tre categorie emerse, gli involontari, gli alienati e gli indifferenti, sono perciò utili alcune precisazioni.

Quando per i primi si usa il termine 'involontari', in verità, si fa riferimento a un insieme di situazioni anche molto diverse tra loro che vanno da un'impossibilità effettiva di andare a votare a situazioni più ambigue nelle quali se ci fosse stato un impegno civile assai più sentito il cittadino sarebbe comunque andato a votare.

Rispetto alle altre due categorie è necessario rilevare che all'interno di ciascuna di esse ci possono essere diversi gradi di alienazione-protesta ovvero diversi gradi di disinteresse.

Non si tratta però di categorie empiricamente stabili.

Volgendo ad una conclusione si possono considerare i dati nel loro complesso secondo due aspetti che colpiscono e qualificano meglio l'astensionismo.

Il primo: riguarda un fenomeno diffuso e, come per tutti i fenomeni

quando diventano più generalizzati, i profili sociali che emergono sono poco

---

<sup>102</sup> Gli scioglimenti anticipati sono aumentati a causa dell'introduzione di sistemi elettorali con la clausola simul stabunt simul cadent (Regioni, Comuni) e a causa delle misure di scioglimento delle amministrazioni locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, ecc.) per infiltrazioni della criminalità organizzata.

<sup>103</sup> Oltre ai referendum regionali va segnalata la crescita dei referendum sulle proposte di fusione di due o più Comuni, oppure di modifica dei confini di Comuni, Province, Regioni.

netti: il genere conta ma assai poco, mentre l'età e l'istruzione sono maggiormente discriminanti, ma non in modo particolarmente netto.

Per quanto riguarda il secondo si può dire che la distinzione tra gli astensionisti è assolutamente necessaria per comprendere più a fondo il fenomeno.

In questo modo gli involontari si trovano in una fascia di età intermedia e con maggiore livello di istruzione.

Ciò fa pensare che una serie di differenti provvedimenti di rimozione di ostacoli e incentivi potrebbero condizionare positivamente sul comportamento elettorale.

Per gli alienati invece, il profilo sociale è meno netto, e probabilmente lo sarebbero ancora meno se venissero considerati anche gli anni della pandemia.

Gli indifferenti sono caratterizzati da un quadro piuttosto simile.

È possibile perciò avanzare l'ipotesi che le criticità siano maggiori nelle classi di età più avanzate e con basso titolo di studio, e si manifestino attraverso la protesta (soprattutto tra l'elettorato maschile) o l'indifferenza (soprattutto tra l'elettorato femminile).

### 2.3. Tecniche e proposte per combattere l'astensionismo. È possibile?

Data la forte crescita del fenomeno dell'astensionismo si è cercato perciò di creare nuove tecniche e possibilità per favorire la partecipazione al voto.

Le prime tra le varie ipotesi comporterebbero la creazione di un "election pass" e di un "election day", proposte dalla Commissione di esperti per indagare le cause dell'astensionismo.

Per election pass si intende la digitalizzazione della tessera e delle liste elettorali.

L'election day è invece la possibilità di concentrare le scadenze elettorali solamente in due appuntamenti elettorali.

Volgendo maggiormente l'attenzione sull'election pass, si può dire che esso comporterebbe sicuramente una serie di semplificazioni per gli elettori e andrebbe inoltre a rimuovere sicuramente alcune delle cause dell'astensionismo involontario.

Una nuova disposizione contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha modificato l'art. 62 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), introducendo il comma 2-ter che prevede l'integrazione delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Si tratta però di un progetto che è ancora in lavorazione.

Infatti il decreto che dovrebbe attuare tale tipo di tecnica è ancora in definizione<sup>104</sup>.

Entro sei mesi dalla pubblicazione di quest'ultimo, gli uffici elettorali dei Comuni dovrebbero registrare in ANPR i dati dei cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali, con la garanzia di tenerle continuamente aggiornate.

Sarebbe così possibile per i cittadini verificare direttamente online la propria situazione elettorale grazie alla pubblicazione annuale di tutti i dati sulla tessera elettorale.

Inoltre i cittadini potranno:

- consultare, verificare ed eventualmente richiedere la rettifica dei propri dati;
- ottenere la certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo in modalità telematica.

---

<sup>104</sup> Ai sensi dell'articolo 62, comma 6-bis, del CAD il decreto è adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Vi sarebbe anche la possibilità per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia che vogliono votare alle elezioni comunali e circoscrizionali e alle elezioni del Parlamento europeo di presentare, mediante i servizi di ANPR, la domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte<sup>105</sup>.

Rendendo così disponibili in ANPR i dati elettorali dei cittadini è possibile semplificare sia l'accesso ai seggi che le modalità di espressione del voto.

Viene proposta infatti l'introduzione di un certificato elettorale elettronico che vada a sostituire le tessere elettorali cartacee, definito appunto election pass.

Esso potrà essere scaricato e/o stampato direttamente dal cittadino elettore grazie alle apposite app e/o sito web, oppure direttamente richiesto in forma cartacea allo sportello comunale.

Comporterebbe inoltre una serie di interventi volti ad agevolare la partecipazione al voto da parte degli elettori:

1) Voto presso il proprio seggio elettorale.

L'elettore che si reca al seggio potrà presentare solo il documento d'identità, mentre l'esibizione dell'election pass è opzionale.

Infatti, il seggio potrebbe provvedere autonomamente, mediante un'apposita app, alla verifica dell'election pass ricondotto al cittadino e alla registrazione del voto.

2) Voto presso un altro seggio elettorale.

L'elettore appartenente alle forze armate, ospedalizzato o rappresentante di lista dovrà esibire il documento d'identità e l'EP.

Il seggio poi, con un'apposita app, provvederà alla verifica dell'EP e alla registrazione dell'avvenuta votazione.

---

<sup>105</sup> i tratta delle liste elettorali aggiunte previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 e dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

3) Voto anticipato presso strutture autorizzate .

L'elettore che si recherà presso le strutture autorizzate dovrà esibire il documento d'identità e l'EP.

In questi Uffici sarà poi prevista una verifica dell'EP e della registrazione del voto attraverso un'apposita app.

All'elettore dovrà essere inviata via posta la scheda della circoscrizione di appartenenza al Comune di sua iscrizione e dovrà giungere al seggio di iscrizione prima della chiusura delle operazioni di voto, per consentirne lo scrutinio con le altre schede.

Infine, la disponibilità in ANPR dei dati elettorali dei cittadini darà la possibilità ipotizzare un percorso di semplificazione e dematerializzazione delle procedure di identificazione/registrazione degli elettori presso i seggi, a partire, ad esempio, dall'adozione, in parallelo ai registri cartacei, di appositi registri digitali.

Insieme all'election pass viene anche proposto l'election day.

Esso consiste nella concentrazione delle date del voto delle diverse tipologie di consultazioni elettorali, favorendo la partecipazione al voto e la riduzione dell'astensionismo.

Infatti la frammentazione delle scadenze elettorali ha condotto una serie di effetti negativi sulla partecipazione al voto e soprattutto sulla conoscenza dei diversi e numerosi appuntamenti elettorali che vengono previsti nel corso dell'anno.

La creazione di una medesima data di tutte le elezioni di un suddetto periodo, resa nota all'inizio dell'anno, sarebbe un importante incentivo alla partecipazione.

L'attenzione sarebbe così concentrata su poche date e sarebbe data inoltre la possibilità agli elettori di conciliare meglio i propri impegni.

Sarebbero previsti due appuntamenti elettorali all'anno<sup>106</sup>.

La partecipazione dei cittadini al voto è uno strumento essenziale di attuazione del principio democratico e rappresenta inoltre uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano.

La realizzazione di questo principio esige il rispetto delle scadenze elettorali che devono essere prestabilite ad intervalli regolari, essendo volte ad assicurare l'espressione della volontà popolare<sup>107</sup>.

La proposta di concentrazione delle consultazioni elettorali inoltre tiene conto dei vincoli che derivano dai dettati costituzionali e sovranazionali sui quali la legge ordinaria non può incidere e, in particolare, dei seguenti profili:

- la data di svolgimento delle elezioni europee è stabilita sulla base di determinazioni del Consiglio europeo;

- la data delle elezioni politiche è condizionata dalla previsione dell'art. 61 Cost.,

che impone il loro svolgimento entro 70 giorni dallo scioglimento delle Camere, e dalla circostanza che, come è noto, il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica non può essere compreso in scadenze predeterminate;

- l'indizione delle elezioni regionali si fonda su una competenza regionale,

che ai sensi dell'art. 122 Cost. deve in ogni caso assicurare il rispetto dei

principi fondamentali dettati dallo Stato che fissa anche la durata degli organi elettivi<sup>108</sup> ;

- nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome, la durata degli

organi elettivi e i termini per il loro rinnovo sono fissati direttamente nello

Statuto, approvato con legge costituzionale<sup>109</sup>;

---

<sup>106</sup> Sarebbero fissati due election day autunnali, uno in primavera e l'altro in autunno.

<sup>107</sup> Cfr., all' art 1 della Costituzione.

<sup>108</sup> L. 2 luglio 2004 n. 165, Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione

<sup>109</sup> Tale specialità si risolve, di fatto, in previsioni uguali per tutte le Regioni e le due Province autonome: il

Consiglio regionale è eletto per un quinquennio che

decorre dalla data delle elezioni; le elezioni sono indette dal Presidente della Regione e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non

- le Regioni a Statuto speciale hanno competenza, inoltre, in materia di elezioni amministrative nei Comuni inclusi nel proprio territorio. Tale competenza incontra, in ogni caso il limite dei principi generali dell'ordinamento e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali<sup>110</sup>.

Inoltre al fine di incentivare la partecipazione elettorale potrebbe essere utile fissare per legge due election day all'anno che comprendano la giornata di domenica e del successivo lunedì finì alle ore 15:00.

Sarebbe infine necessario aumentare l'informazione e la promozione alla partecipazione al voto.

Negli ultimi anni sono state infatti create campagne informative, volte a tale obiettivo, attraverso mezzo tradizionali come tv e stampa, ma anche mediante il web e i social media.

Sono stati infatti aperti canali Facebook e Youtube per raggiungere maggiormente soprattutto la fascia giovanile.

---

oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio; il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio, inoltre, le elezioni devono essere indette entro novanta giorni dal verificarsi della causa che lo ha determinato. È una regola di fonte statutaria per Sardegna e Sicilia e di fonte legislativa per le altre Regioni speciali o Province autonome. Quanto alle Province di Trento e Bolzano/Bözen, secondo le disposizioni fissate dallo Statuto e dalle specifiche leggi in materia, adottate con procedure speciali e dotate di forza passiva rinforzata, si prevede poi un'ipotesi di rinvio delle elezioni già fissate. Per quanto riguarda il Consiglio provinciale di Bolzano/Bözen, l'art. 13 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, prevede infatti che "Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il presidente della Provincia può disporre il rinvio con proprio decreto, che va reso pubblico. Il rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini previsti per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio. [...] Il quinquennio della legislatura si calcola comunque in base alla data fissata originariamente nel decreto di convocazione dei comizi elettorali". Analoga la disposizione dell'art. 24 della legge provinciale di Trento 5 marzo 2003, n. 2.

<sup>110</sup> Si precisa che per le elezioni amministrative non vi sono specifiche disposizioni costituzionali e la competenza nell'individuazione della data delle elezioni è statale. Non vi sono, inoltre, disposizioni costituzionali sull'indizione del referendum, la cui disciplina è contenuta nella legge n. 352 del 1970.



Dopo aver premesso ciò, come emerge anche dall'analisi del panorama comparato, è ormai essenziale individuare forme e modalità di coinvolgimento attivo degli elettori da sviluppare nel lungo periodo e non solo in prossimità dell'appuntamento elettorale.

### CAPITOLO III.

Nuove tipologie di voto e il voto elettronico.

#### 3. Nuove modalità di voto per favorire la partecipazione.

Alla base della problematica e quindi della rispettiva risoluzione vi è l'obiettivo principale di rimuovere tutti quelli che sono gli ostacoli alla partecipazione al voto, concentrandosi sulle principali motivazioni che portano al fenomeno dell'astensionismo.

Un importante punto di partenza può essere sicuramente l'incentivo all'utilizzo di strumenti di comunicazione, campagne di promozione e misure volte alla promozione della partecipazione.

Un esempio volto all'incentivo e al raggiungimento di un maggior numero di modalità per votare è fornito dalle istituzioni dell'Unione Europea, ci si riferisce nello specifico alle elezioni del Parlamento europeo.

Vi è stato infatti un invito diretto da parte del Consiglio dell'Unione Europea verso gli Stati che incitava a: “prevedere, tra l'altro, la possibilità del voto

anticipato, per corrispondenza, elettronico e via internet, garantendo nel contempo,

in particolare, l'affidabilità dei risultati, la segretezza del voto e la protezione dei dati

personali”<sup>111</sup>.

Erano compresi in questa ricognizione internazionale i suddetti 19 paesi: Australia, Austria, Belgio, Canada, Estonia, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.

Tra le varie proposte è possibile enunciare il voto per corrispondenza, il voto anticipato presidiato e le diverse misure specifiche per le persone con disabilità, anziane e malate.

Esistono poi modalità che consentono il voto a distanza, tra cui le modalità di voto non presidiato quali ad esempio il voto per corrispondenza, e quelle invece espresse in modo presidiato, come il voto anticipato presidiato e il voto in altro seggio il giorno delle elezioni.

È però fortemente necessario valutare se e come queste nuove modalità possano garantire i requisiti fondamentali di segretezza e personalità del voto.

Esistono inoltre modalità che vengono definite “intermedie” per esprimere il proprio voto, come può essere ad esempio il “voto consegnato”.

---

<sup>111</sup> Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2018 che modifica l’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 e, in particolare, il Considerando n. 5 e l’articolo 1. In generale, sull’importanza delle procedure di voto nel processo elettorale si v. Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia), Codice di buona condotta in materia elettorale, 2002. In particolare sulla compatibilità del voto a distanza e del voto elettronico con gli standard del Consiglio d’Europa si v. Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia), Report on the compatibility of remote voting and remote voting with the standards of the Council of Europe, 2004.

### 3.1. Il voto per delega.

Tra le nuove modalità previste per esprimere il proprio voto vi è sicuramente il voto per delega.

L'Italia potrebbe spingersi verso il progresso utilizzando questo differente metodo, che sarebbe sicuramente utile a combattere il forte fenomeno dell'astensionismo.

Quest'ultimo viene già utilizzato in diversi paesi europei quali ad esempio Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svizzera.

Esso prevede la possibilità per l'elettore, che non può giungere al proprio seggio per votare, di delegare direttamente un altro elettore al suo posto.

Quest'ultimo esprimerà il voto di cui colui che da cui è stato delegato in suo nome e per suo conto.

La Francia, esercitando questo tipo di modalità, non prevede che debba essere specificata la motivazione per la quale si richiede la delega, dovuta alla relativa impossibilità a raggiungere il seggio personalmente.

In stati come Belgio, Francia e Regno Unito è previsto che debba essere presentata una domanda, compilando anche online, una serie di moduli che vengono pubblicati sui siti istituzionali delle Autorità competenti.

In Francia invece è possibile effettuare tale tipo di procedura o direttamente online<sup>112</sup>, o raggiungendo personalmente un funzionario pubblico<sup>113</sup>, il cui compito sarà di verificare la sua identità e di convalidare la delega in questione.

Viene utilizzata una procedura del tutto diversa nei Paesi Bassi, dove è prevista la creazione di un “pass elettorale”<sup>114</sup>, che una volta richiesto abilita l’elettore a votare per delega e gli conferisce la possibilità di votare di persona in qualsiasi comune del territorio.

La procedura consiste nella compilazione degli appositi spazi situati sul retro del pass, che deve essere necessariamente firmato da entrambi e nella successiva consegna di quest’ultimo al delegato.

Essa viene definita delega “privata”, che si caratterizza per il fatto di poter essere assegnata soltanto ad un elettore che sia abilitato a votare nello stesso comune.

Vi è senno un’altra possibilità, ovvero quella della cosiddetta delega “scritta”, attraverso la quale l’elettore può fare richiesta di votare per delega mediante la presentazione di un’istanza al Comune di residenza, che deve essere necessariamente compilata sia dal delegante che dal delegato.

Attraverso questo tipo di procedura colui che riceve la delega non deve obbligatoriamente possedere la residenza nello stesso Comune del delegante.

Una caratteristica che accomuna il voto per delega nei differenti Paesi è sicuramente la previsione di un numero massimo di deleghe da poter conferire.

---

<sup>112</sup> Attraverso la compilazione di un apposito modulo che si trova sul portale [www.maprocuracion.gouv.fr](http://www.maprocuracion.gouv.fr).

<sup>113</sup> Tale procedura può avvenire presso un Commissariato di polizia, Gendarmeria o Consolato.

<sup>114</sup> Viene definito “Kieserpass”.

In Belgio questo numero corrisponde ad un sola persona; In Francia e nei Paesi Bassi invece, vi è un tetto massimo di due persone.

Inoltre la delega può essere conferita sia per una specifica elezione, che più generalmente per un determinato periodo di tempo.

Analizzare caso per caso le situazioni che caratterizzano i diversi stati, può essere sicuramente utile per comprendere al meglio le caratteristiche di tale modalità di voto, ma soprattutto i vantaggi che possono esserne tratti.

Il primo stato della cui procedura ci occuperemo è il Belgio.

L'elettore delega e autorizza a votare per conto e in suo nome un altro soggetto direttamente sulla scheda cartacea.

Viene utilizzato un apposito modulo per il quale non sono previste ratifiche ufficiali.

Un'importante caratteristica è il fatto che la delega possa essere conferita fino ad un giorno prima delle elezioni.

Inoltre si può essere delegato soltanto per un persona.

Questa specifica modalità di voto viene conferita ad una fetta di elettori che si caratterizzano per essere affetti da malattie o disabilità, con l'apposita presentazione di un certificato medico idoneo.

Fanno parte di questo gruppo anche gli studenti fuori sede o altri soggetti che per ragioni lavorative, personali o di altro genere non possano recarsi al seggio. Anche in questo caso deve essere presente una certificazione<sup>115</sup>.

Anche in Francia gli elettori che sono impossibilitati a recarsi al seggio possono esercitare il voto per delega.

---

<sup>115</sup> La materia viene regolata dal Code electoral, artt. 147-bis.

Non è però richiesta alcun tipo di motivazione che giustifichi tale tipo di scelta

È solamente necessario compilare un apposito modulo, anche online<sup>116</sup>. Successivamente l'elettore dovrà recarsi personalmente in un Commissariato di polizia, davanti ad un funzionario pubblico, in gendarmeria, il cui compito sarà quello di verificare la sua identità e conseguentemente convalidare la delega.

Inoltre dal primo Gennaio 2022 non è obbligatorio che il delegante e il delegato debbano essere iscritti nelle liste elettorali dello stesso Comune.

Il tetto massimo di deleghe conferibili al delegato è due e di una sola di quest'ultime può essere in Francia.

Per quanto riguarda i criteri temporali, la delega può valere per delle specifiche elezioni, o più genericamente per un periodo di tempo che non sia però superiore ad un anno.

Anche nei Paesi Bassi è prevista tale modalità di voto per coloro che diversi motivi, quali ad esempio lavoro, malattia o ferie, non possono recarsi al proprio seggio.

È però necessario che il delegato risieda nello stesso comune del delegante. Quest'ultimo può esercitare il voto di massimo due elettori.

Il conferimento della delega avviene mediante la compilazione nel retro del pass elettorale degli appositi spazi e la successiva consegna al delegato.

In regno Unito si concede la possibilità di votare per delega ad un'ampia fetta di elettori, devono però verificarsi una serie di circostanze:

- a) essere assenti il giorno delle votazioni ( per motivi di studio, essere temporaneamente all'estero o risiedere stabilmente all'estero);
- b) motivi di lavoro (è prevista una richiesta specifica per i dipendenti della Corona, gli impiegati del British Council e gli appartenenti alle forze armate);

---

<sup>116</sup> È possibile trovarlo sul portale [www.maprocuracion.gouv.fr](http://www.maprocuracion.gouv.fr).

c) problemi di salute o disabilità.

Si richiede questo tipo di modalità di voto con un modulo di richiesta differente per ognuna delle motivazioni.

Inoltre essa deve essere presentata almeno sei giorni lavorativi prima delle elezioni in questione.

I soggetti delegati devono però essere registrati per votare, avere il diritto di voto nell'elezione del caso e avere la possibilità di votare nel seggio indicato sulla scheda elettorale.

Infine il tetto massimo di persone che si possono delegare è due.

L'ultimo dei Paesi di cui parleremo è la Svizzera. Anche in questo stato è appunto possibile esercitare il proprio voto mediante il voto per corrispondenza.

È possibile che la scheda di voto venga compilata da una terza persona autorizzata solo se colui che detiene il diritto di voto sia incapacitato a scrivere.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Alcuni Cantoni prevedono, inoltre, il voto per procura. In questo caso, tuttavia, la delega riguarda il deposito della scheda nell'urna da parte di un terzo autorizzato e non l'espressione del voto. Per tale ragione questa modalità di voto è stata ricondotta nell'ambito del voto per corrispondenza.

### 3.2. Il voto per corrispondenza.

Tra le modalità di voto per combattere il fenomeno dell'astensionismo vi è sicuramente il voto per corrispondenza.

Per esercitarlo basterà spedire direttamente a casa dell'elettore la scheda elettorale, che dopo aver espresso la sua preferenza dovrà subito rispedirla indietro.

Il voto per corrispondenza non viene utilizzato solamente per i residenti all'estero, ma è una modalità mediante la quale si vuole dare la possibilità di votare ad una serie di soggetti che sono impossibilitati a recarsi alle urne.

Questi sono ad esempio gli italiani residenti all'estero, persone che hanno dei problemi fisici che impediscono loro di raggiungere il seggio elettorale o che si trovano fuori dai confini nazionali per lunghi periodi.

Per gli italiani residenti all'estero questa procedura è stata resa possibile per la prima volta solamente nel 2006, per fornire la possibilità agli italiani di votare anche lontano da casa<sup>118</sup>.

---

<sup>118</sup> In Italia, la modalità di voto per corrispondenza è stata utilizzata per la prima volta nel 2006 al fine di far votare gli italiani residenti all'estero, iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), senza che si recassero in Italia. È regolato dalla Legge Tremaglia approvata nel 2001, a seguito delle modifiche introdotte nel 2000 all'articolo 48 della Costituzione italiana.



Precedentemente il voto per corrispondenza spettava solamente a coloro che erano iscritti nell'AIRE<sup>119</sup>, ma la situazione è cambiata nel 2016<sup>120</sup>, ed infatti quest'ultimo è stato anche esteso a coloro che non sono iscritti a questo registro.

Coloro che sono iscritti all'AIRE sono cittadini italiani che risiedono in maniera permanente in un paese straniero e perciò rendono noto al proprio comune di residenza il fatto che si sono trasferiti all'estero.

Gli iscritti possono inoltre usufruire di una serie di benefici tra cui appunto la possibilità, prima di ogni elezione, di ricevere direttamente a casa la scheda elettorale, con busta preaffrancata.

Si può comunque usufruire della modalità di voto per corrispondenza nonostante non risulti iscritti all'AIRE.

Infatti gli Italiani che si trovano all'estero per un periodo inferiore ai dodici mesi non hanno l'obbligo di iscrizione, poiché mantengono la loro residenza in Italia.

Fanno parte di questa ampia categoria tutti coloro che viaggiano per lavoro.

Per accedere al voto per corrispondenza si dovrà perciò comunicare al proprio comune di residenza il fatto che nel periodo delle elezioni non ci si troverà in Italia ma in un paese straniero per un determinato motivo.

In seguito il Comune di residenza interessato dovrà mettersi direttamente in comunicazione con il Consolato in questione, che dovrà successivamente spedire all'elettore il plico elettorale all'indirizzo desiderato.

La comunicazione al proprio comune dev'essere mandata in forma scritta, con l'indicazione dei seguenti dati:

- nome, cognome, data e luogo di nascita,
- comune di residenza
- codice fiscale

---

<sup>119</sup> Anagrafe dei Residenti all'Estero.

<sup>120</sup> In seguito al referendum popolare confermativo del 4 Dicembre 2016VO sul voto all'estero per corrispondenza.

- indirizzo a cui si vuole ricevere il plico elettorale specificando anche il motivo per cui ci si trova in quel luogo
- indirizzo dell'Ambasciata Italiana di quel paese o del Consolato Italiano di competenza
- la volontà di ricevere il plico specificando di quale elezione si tratta
- data e firma.

Alla lettera che dovrà quindi essere spedita nel proprio comune di residenza devono essere allegati una fotocopia del documento di riconoscimento ed una specifica dicitura<sup>121</sup>.

In Italia tale modalità di voto è disciplinata dalle Legge Tremaglia per il voto per corrispondenza, che è stata approvata nel 2011, a seguito della riforma dell'articolo 48 della Costituzione nel 2000.

In base alle leggi vigenti possono votare con il voto per corrispondenza gli italiani residenti all'estero alle seguenti elezioni:

- elezioni politiche;
- referendum.

Secondo quanto è previsto dalla legge italiana non possono usufruire del voto per corrispondenza gli italiani residenti all'estero per le seguenti elezioni:

- elezioni regionali;
- elezioni comunali;
- elezioni amministrative.

Anche al di fuori dell'Italia il fenomeno del voto per corrispondenza è piuttosto diffuso.

---

<sup>121</sup> "ai sensi degli articoli numero 46 e numero 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 numero 445, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false"

Esso viene utilizzato in Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera.

Alcuni tra questi paesi hanno sentito l'esigenza di tutelare al meglio caratteri fondamentali del voto quali la segretezza e la personalità che tendono a venir meno quando appunto il voto viene esercitato in un ambiente non presidiato.

Sono state perciò introdotte delle misure “correttive” di carattere procedurale.

Si può trattare ad esempio di dichiarazioni giurate per mezzo delle quali l'elettore dimostra di aver votato personalmente, come avviene in Austria e Germania.

Nel regno Unito viene compiuta una dichiarazione di voto per corrispondenza<sup>122</sup>, che viene compilata dall'elettore.

Vi è poi una dichiarazione di identità prevista in Irlanda.

Una carta di legittimazione o carta di voto che viene utilizzata in Svizzera.

In Svezia viene invece utilizzata una particolare modalità di voto per corrispondenza, che viene definita “voto tramite messaggero”, si tratta di una forma ibrida. Il voto viene espresso con le medesime modalità del voto per corrispondenza, ma la busta viene consegnata da un “messaggero”, che può essere un familiare dell'elettore o un “postino rurale”.

È necessaria inoltre la presenza di un testimone che sia presente al momento dell'inserimento dell'elettore della busta che contiene la scheda elettorale.

In Australia è concesso il voto per corrispondenza a tutti gli elettori che non possono raggiungere il seggio il giorno delle elezioni per una serie di motivazioni tra le quali:

- distanza dal seggio superiore a 8 km;

---

<sup>122</sup> Si tratta del “posting voting statement”.

- motivi di salute, di lavoro e di viaggio;
- motivi legati alle proprie convinzioni religiose;
- stato di detenzione;
- residenza presso case di cura;
- condizione di “elettori occulti”<sup>123</sup>.

Anche in Austria dal 2007 è possibile esercitare il voto per corrispondenza per tutti quegli elettori che sono impossibilitati a raggiungere il seggio nel giorno delle elezioni.

Le motivazioni possono essere diverse quali per esempio ragioni di salute o soggiorno all'estero.

In questi casi gli elettori potranno ottenere una tessera elettorale.<sup>124</sup>

Possono accedere a tale diritto anche tutti coloro che non possono raggiungere il seggio elettorale per mancanza di mezzi di trasporto, o perché costretti a letto o per motivi di età.

L'elettore ha l'obbligo di presentare la domanda per il rilascio della tessera elettorale al Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, specificandone i motivi<sup>125</sup>.

---

<sup>123</sup> L'iscrizione quale silent elector è effettuata qualora si ritenga che l'inclusione del proprio indirizzo di residenza nelle liste elettorali pubblicamente disponibili possa mettere a rischio la sicurezza personale qualora ci si trovi fuori dallo Stato o Territorio o dal collegio elettorale in cui si è iscritti cfr. Commonwealth Electoral Act 1918, Sez. 182 e Schedule.

<sup>124</sup> Wahlkarte, cfr. art. 38, c. 1, Legge federale sull'elezione del Consiglio nazionale, 1992- Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates 1992 – NRWO.

<sup>125</sup> Ci si trova nell'ambito dei casi previsti dall'art. 38 della Legge federale.

La richiesta può essere presentata non oltre il quarto giorno prima del giorno delle elezioni, se in forma scritta, e non oltre due giorni prima del giorno delle elezioni, se in forma orale<sup>126</sup>.

Il voto per corrispondenza<sup>127</sup> è esercitato con l'invio della scheda elettorale sigillata all'autorità elettorale distrettuale competente unitamente a una dichiarazione giurata con la quale l'elettore attesti di aver votato personalmente e senza essere stato osservato o influenzato da altre persone.

L'elettore potrà esprimere il proprio voto subito dopo aver ricevuto la scheda elettorale.

In Canada è consentito a tutti gli elettori esercitare il voto per corrispondenza, ma deve essere fatta precedentemente richiesta di voto con "scheda speciale"<sup>128</sup>.

Gli elettori dovranno compilare la richiesta ed inviare successivamente il modulo compilato con il documento di identità e l'indirizzo per fax, posta o di persona.

Tutti gli elettori che vivono all'estero possono richiedere, qualora possiedano determinati requisiti, tra cui l'aver vissuto in Canada per un determinato periodo della loro vita, l'iscrizione nel Registro internazionale degli elettori che consente loro di votare per posta nelle elezioni generali federali, suppletive e referendum<sup>129</sup>.

In Germania l'utilizzo del voto per corrispondenza era originariamente previsto soltanto per coloro che possedevano determinati requisiti quali ad esempio l'essere anziani, malati, disabili o cittadini tedeschi che vivono all'estero.

La situazione però è cambiata rendendo possibile tale modalità per tutti coloro che la richiedono<sup>130</sup>.

---

<sup>126</sup> Art. 39, NRW.

<sup>127</sup> Art 60, NRW.

<sup>128</sup> Essa viene definita Special ballot.

<sup>129</sup> Art. 227, Canada Elections Act.

<sup>130</sup> Con la legge federale del 17 marzo 2008 è stato esteso l'utilizzo del voto per posta

I documenti per il voto vengono inviati all'elettore insieme alla tessera elettorale.

Per votare l'elettore deve:

- a) esprimere personalmente il proprio voto sulla scheda elettorale;
- b) inserire la scheda elettorale nella busta blu;
- c) sottoscrivere la dichiarazione giurata relativa al voto per corrispondenza e indicare luogo e data. Tale dichiarazione giurata si trova in calce alla tessera elettorale;
- d) inserire la tessera elettorale insieme alla busta blu nella busta rossa;
- e) sigillare la busta rossa e spedirla senza affrancatura o consegnarla direttamente all'indirizzo indicato sulla busta.

La legislazione elettorale tedesca<sup>131</sup> prevede che l'elettore possa inviare la propria scheda, per posta, non prima della pubblicazione definitiva delle liste ammesse alle elezioni.

Nel Regno Unito il voto per corrispondenza può essere richiesto da tutti gli elettori, senza una necessaria specificazione di quelli che sono i motivi<sup>132</sup>.

Deve essere presentata una domanda con un specifico modulo (postal vote application form).

Si può richiedere:

- a) per una singola elezione in una data specifica;
- b) per un periodo specifico se si vuole votare in Inghilterra, Scozia e Galles);
- c) per votare per posta permanentemente.

L'elettore dovrà esprimere il voto sulla scheda elettorale in segreto e deve sottoscrivere la dichiarazione di voto per corrispondenza (postal voting statement).

---

(Briefwahl).

<sup>131</sup> Legge federale del 17 marzo 2008.

<sup>132</sup> Representation of the People Act 2000, Schedule 4.

La scheda elettorale va inserita, insieme alla dichiarazione di voto per corrispondenza, all'interno di una apposita busta che l'elettore deve sigillare personalmente e spedire il prima possibile.

### 3.3. Il voto elettronico.

Tra innovative modalità sulla possibilità di esprimere il proprio voto spicca sicuramente il voto elettronico.

Si può parlare sia del voto in internet, ossia quello espresso da remoto davanti al proprio computer, che viene indicato con "i-voting", o anche del voto effettuato in cabina all'interno del seggio, con l'utilizzo di un video terminale in luogo della scheda cartacea, "e-voting".

In Italia, a differenza di molti altri paesi nei quali è una pratica già utilizzata, ci si trova ancora in una fase di sperimentazione del voto elettronico.

È stato emanato dal Ministero dell'Interno il decreto attuativo<sup>133</sup>, allo scopo di individuare le modalità per utilizzare il Fondo di sperimentazione di un milione di euro e le linee guida da seguire.

La procedura da seguire sarebbe quella del cosiddetto "i-voting", in grado di permettere agli elettori la possibilità di esprimere il proprio voto ovunque si trovino.

---

<sup>133</sup> Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha adottato, di concerto con il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, il decreto che individua le modalità attuative per l'utilizzo del Fondo per la sperimentazione del voto e dello scrutinio elettronico per le elezioni politiche ed europee e per i referendum.

Farebbero parte della categoria degli aventi diritto gli elettori residenti all'estero, studenti e lavoratori fuori sede ed infine tutte le persone che versano in condizioni di salute particolari.

Al livello normativo vi è stata una svolta, che ha portato ad un provvedimento ministeriale, in seguito all'approvazione della legge di bilancio<sup>134</sup>, della proposta sulla sperimentazione del voto elettronico, avanzata da uno degli esponenti del Movimento 5 stelle.

Si tratta di una proposta innovativa, ma dal carattere fortemente ambivalente.

Essa potrebbe infatti portare ad una serie di agevolazioni volte all'incremento della partecipazione elettorale, ma allo stesso tempo anche ad una serie di rischi e criticità.

L'Italia si trova infatti ancora in una fase di sperimentazione, poiché è ancora impossibile raccogliere le firme online per i referendum o per presentare un partito alle elezioni.

Per il momento è infatti ancora necessario svolgere una raccolta dati e firme autografi.

Passando concretamente ad analizzare la procedura, si può dire che con la nuova modalità di voto, potranno esercitare il proprio diritto almeno 7,5 milioni di cittadine e cittadini, di cui 4,5 residenti all'estero e 3 milioni di fuorisede.

Potranno inoltre usufruire del diritto al voto elettronico le persone affette da disabilità, coloro che hanno esigenze sanitarie particolari e chiunque per motivi che siano di lavoro, di studio o

---

<sup>134</sup> L.27 dicembre 2019, n. 160

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.



per delle cure mediche sia in una regione diversa da quella del comune in cui è iscritto alle liste elettorali.

I mezzi mediante i quali sarà possibile esprimere il voto elettronico saranno computer, tablet o smartphone rigorosamente di proprietà dell'elettore/elettrice, oppure direttamente presso delle postazioni che verranno messe a disposizione dagli Uffici elettorali più vicini

Il voto sarà espresso attraverso una web application a cui si potrà accedere tramite la propria identità digitale<sup>135</sup>.

Per quanto riguarda la gestione ed il controllo della piattaforma digitale per il voto elettronico essa sarà totalmente nelle mani del personale autorizzato dal ministero dell'Interno.

L'Agid<sup>136</sup> e le Autorità per la sicurezza e cibernetica nazionale si occuperanno invece di verificarne lo sviluppo, il corretto funzionamento prima di ogni tornata elettorale e i requisiti tecnici.

Inoltre il titolare del trattamento dei dati personali sarà esclusivamente il Ministero dell'Interno.

Si tratta di una disciplina in continua evoluzione e sperimentazione che presenta una serie di caratteri divergenti.

Il voto elettronico potrebbe essere infatti una modalità per rendere le elezioni più veloci, economiche e soprattutto con un maggior numero di partecipazioni, ma allo stesso tempo si potrebbe rivelare più rischioso e meno efficiente di quello tradizionale.

In un possibile caso di brogli, con un voto elettronico completamente centralizzato potrebbe essere impossibile individuare la sezione in cui si è verificata un'irregolarità e questo

---

<sup>135</sup> L'identità digitale è l'insieme delle risorse digitali associate in maniera univoca ad una persona fisica che la identifica, rappresentandone la volontà, durante le sue attività digitali. L'identità digitale, di norma, viene presentata per accedere ad un sistema informatico o ad un sistema informativo o per la sottoscrizione di documenti digitali. In un'accezione più ampia essa è costituita dall'insieme di informazioni presenti online e relative ad un soggetto.

<sup>136</sup> Si tratta dell'Agenzia per l'Italia digitale.

comporterebbe l'annullamento dell'intera elezione, trasformando un singolo broglio in uno strumento per bloccare tutto il processo democratico.

Potrebbero inoltre essere manomessi i risultati da altri Stati o anche rubati o hackerati dati personali da parte di criminali informatici.

Un altro rischio sarebbe la non effettiva tutela dell'indipendenza dei votanti in quanto potrebbe non essere garantita la condizione di segreto ed isolamento che caratterizzano invece la cabina elettorale.

Sarà perciò compito del Ministero dell'Interno garantire l'anonimato, l'autenticità, la segretezza del voto elettronico, verificando conseguentemente che il voto sia stato espresso una sola volta per persona.

La piattaforma di voto dovrà essere inoltre dotata di elevatissimi standard di sicurezza per la protezione dei dati personali degli utenti e per la prevenzione di qualsiasi manomissione informatica dei risultati.

Tuttavia, possibili manipolazioni dei software di voto potrebbero essere difficoltose da individuare e, come successo in Russia nel 2019, le piattaforme potrebbero essere violate facilmente se non provviste di sistemi di cifratura all'avanguardia.

Il progetto di attuazione di questa modalità sarà inoltre costituito da una fase di simulazione e di una successiva sperimentazione.

La fase di sperimentazione servirà appunto verificare il corretto funzionamento del sistema di voto e di scrutinio elettronico e soprattutto l'impatto sull'elettorato e i costi che comporterà.

Si svolgerà in maniera circoscritta in alcuni consolati o ambiti territoriali, in base alle loro "capacità tecnico-organizzative" e non avrà valore legale.

La simulazione coinvolgerà un “campione significativo di elettori”, che verrà messo a conoscenza della possibilità di partecipare attraverso una campagna comunicativa organizzata dalle istituzioni.

Terminata la fase di simulazione, nel caso in cui non si siano verificate criticità legate alla sicurezza del sistema e relative alla protezione dei dati e della volontà dell'elettorato, si accederà alla fase di sperimentazione.

In questa fase il voto elettronico diverrà una modalità alternativa al voto tradizionale e avrà valore legale.

Elettori ed elettrici dovranno quindi scegliere in anticipo come esercitare il proprio diritto di voto, in una data stabilita prima del giorno delle elezioni.

Per partecipare a entrambe le fasi, elettori ed elettrici dovranno inviare una comunicazione all'Ufficio elettorale del comune in cui sono iscritti.

In seguito alle verifiche delle autorità, l'elettore ritirerà una qualifica che attesta il possesso del diritto di voto e, insieme all'identità digitale, consente al cittadino o alla cittadina di votare.

Il percorso del voto elettronico in Italia inizia con l'esperienza nel 2001 con le sperimentazioni condotte su alcuni comuni in Sardegna e autorizzate dal Ministero dell'Interno.

In seguito all'esito positivo dell'iniziativa, le esperienze pilota di scrutinio elettronico indussero le Istituzioni ad iniziare un ciclo di sperimentazioni su larga scala nel triennio 2004-2006.

Per effettuare quest'ultime furono inoltre interrotte le sovvenzioni allora attive per il voto elettronico<sup>137</sup>.

La prima sperimentazione fu dunque quella del 2001, che venne pensata e successivamente realizzata dalla società Ales con l'autorizzazione del Ministero dell'Interno, in occasione delle elezioni politiche del 13 maggio 2001.

Il sistema, basato sul software "e-voting", prevedeva che al nome di ciascun candidato venisse affiancato un codice a barre.

Agli scrutatori era così permesso di rilevare le preferenze di voto attraverso una penna ottica collegata ad un computer, riducendo i tempi di scrutinio del 50%.

Vi fu poi una successiva sperimentazione del 2004 che venne conseguita in 1500 sezioni elettorali dal Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie in collaborazione con il Ministero dell'Interno, in occasione delle elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004.

Il sistema, basato su "e-voting 4.2", aveva delle caratteristiche simili al precedente sebbene i codici a barre non comparissero più direttamente sulla scheda ma su un modulo cartaceo a disposizione degli scrutatori, opportunamente predisposto.

Venne poi realizzata una sperimentazione nel 2005 in tutte le 1800 sezioni elettorali della regione Liguria dal Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie in collaborazione con il Ministero dell'Interno, in occasione delle elezioni regionali del 3 e 4 aprile 2005.

Lo scrutatore avrà il compito di rilevare l'intenzione di voto mediante la penna selezionando la corrispondente opzione attraverso periferiche standard<sup>138</sup> e non più con la penna elettronica.

---

<sup>137</sup> l. n.90 dell'aprile 2004.

<sup>138</sup> Si tratta di mouse e tastiera.

Nel 2006 vi fu una successiva sperimentazione in 12.680 sezioni elettorali delle regioni Sardegna, Liguria, Puglia e Lazio dal Ministero dell'Innovazione e delle Tecnologie in collaborazione con il Ministero dell'Interno, in occasione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006.

In Italia, lo scrutinio elettronico è stato svolto su computer portatili mediante un software proprietario registrato su DVD non riscrivibile che gira su sistema operativo Linux, per la versione Knoppix 4.0.

Sul portatile il disco rigido è vuoto, e sia il sistema operativo sia il software per il conteggio elettronico girano live sul DVD. Chiavetta USB e pen drive sono presenti e sigillate nelle buste che contengono il restante materiale cartaceo utilizzato nel seggio.

È stata successivamente approvata in Lombardia una legge regionale che introduceva il voto elettronico in occasione dei referendum consultivi<sup>139</sup>

Si è avuto così modo di effettuare la prima sperimentazione il 22 ottobre 2017, in occasione del referendum consultivo sull'autonomia della Regione, deliberato dal Consiglio regionale lombardo.

Sono state utilizzate per la prima volta urne fornite di “voting machine”: l'elettore poteva infatti utilizzare un particolare tablet per rispondere al quesito referendario – Sì, No o scheda bianca –, con la possibilità di correggere il voto una sola volta prima della conferma finale<sup>140</sup>.

L'introduzione del voto elettronico in Lombardia aveva come fondamentale obiettivo lo snellimento delle procedure e dei tempi per il conteggio finale dei voti, inoltre il risultato sarebbe dovuto essere istantaneo e privo di spoglio.

---

<sup>139</sup> Legge regionale n. 3 del 2015.

<sup>140</sup> Voto elettronico. Favorevole o contrario?, su ProVersi.it, 9 aprile 2018.

Il presidente aveva il compito di togliere le memorie USB dalle macchine per inviarle con gli altri documenti ufficiali all'ufficio elettorale comunale<sup>141</sup>.

L'esperimento però non ha portato ai risultati desiderati.

Sono stati infatti registrati numerosi problemi riguardo alle tempistiche post voto.

Si è trattato di un vero e proprio flop, dato che il sistema di voto elettronico utilizzato aveva appunto lo scopo di ridurre i tempi di scrutinio.

Le criticità maggiori si sono verificate non tanto nel voto tramite tablet, ma nel successivo passaggio, ovvero quello della consegna delle chiavette USB dopo la chiusura delle urne: in molti seggi, i presidenti sono stati costretti ad attendere per ore la conferma della corretta lettura dei dati<sup>142</sup>.

Infine, è necessario citare il progetto del Movimento 5 Stelle, che fin dalla sua nascita ha adottato il voto on-line per questioni interne al partito, attraverso l'uso della piattaforma Rousseau.

In occasione delle elezioni dei candidati alle politiche del 2018, chiamate "Parlamentarie" dal M5S, è stato usato il voto elettronico on-line, con un sistema di riconoscimento tramite sms: le votazioni si sono concluse il 17 gennaio, ma non sono mancate le polemiche, anche interne al Movimento<sup>143</sup>.

---

<sup>141</sup> Sara Monaci, Referendum in Lombardia e Veneto: come si vota e con quali obiettivi, su Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2017.

<sup>142</sup> Annalisa Camorani e Andrea Montanari, Referendum autonomia, flop del voto elettronico. Maroni: "Qualche criticità, ma tutto valido", su La Repubblica, 23 ottobre 2017.

<sup>143</sup> Parlamentarie M5s, chiuso il voto online: "I risultati saranno annunciati domenica", su Il Fatto Quotidiano, 17 gennaio 2018.

## CONCLUSIONI:

L'elaborato dovrebbe infine concludersi con una risposta all'interrogativo che è stato più volte presentato nel corso della trattazione.

È possibile utilizzare il voto elettronico come uno strumento per combattere l'astensionismo?

Vi sono opinioni totalmente contrastanti in merito poiché tale cambiamento drastico potrebbe presentare una serie di pro, ma allo stesso tempo anche di contro.

L'interrogativo fondamentale alla base della questione è sicuramente quello di scegliere tra due opzioni nette e contrapposte: da un lato vi è infatti l'esigenza di contrastare la tendenza all'astensionismo politico con l'introduzione del voto elettronico e dall'altro l'esigenza di mantenere la segretezza del voto, che finora secondo il giudizio di molti può essere garantita solo dai seggi, dalle urne e dalle schede elettorali cartacee.

Secondo il mio pensiero il nostro paese non è ancora pronto a tale cambiamento poiché le attuali tecnologie di e-voting non sono ancora in grado di garantire la totale segretezza del voto, che è un requisito fondamentale.

Questo problema si verifica in quanto esistono ancora una serie di vulnerabilità e soprattutto tecniche irrisolte.

Tra le diverse problematiche, ne spicca sicuramente una, ovvero colui che si occupa di organizzare le piattaforme per esercitare il voto elettronico, nel caso sia dotato di particolari capacità tecniche, sarà in grado di identificare il voto espresso da ogni singolo elettore.

Verrà così di fatto totalmente eliminata la segretezza del voto.

Perciò l'interrogativo da porsi diviene: la scelta migliore sarà aumentare la partecipazione elettorale dei cittadini con l'introduzione del voto elettronico o non mettere a rischio la segretezza del voto popolare?

Si tratta di un dilemma piuttosto complesso a cui non è possibile dare una risposta certa.

Ciò che è sicuro è che al momento non esistono piattaforme idonee all'utilizzo di questa nuova modalità di esercizio di voto e che soprattutto siano in grado di garantirne i requisiti fondamentali.

Si viene così a creare un dilemma tra tecnologia e politica tout court.

Se la piattaforma sarà in grado di identificare il voto e la persona il rischio che il voto non sarà più segreto sarà molto alto.

La segretezza del voto, ed in generale la riservatezza delle comunicazioni, sono requisiti fondamentali si pongono alla base di tutta la questione.

Essi possono essere considerati pilastri di libertà, devono quindi essere posti su un grado superiore.

Sarebbe perciò necessario tutelare al meglio la propria privacy.

In definitiva, prima di compiere interventi che vadano a modificare drasticamente le modalità elettorali tradizionali, ritengo sia meglio tenere a mente l'importanza di alcuni dei requisiti costituzionali fondamentali, ovvero l'art. 15 con l'insito principio della riservatezza della corrispondenza e l'art. 18 sulla segretezza del voto.

Altrimenti il pericolo è quello di incappare inconsapevolmente in un sistema di sorveglianza tecnologica Credit System in vigore in Cina in Iran e/o le forme di controllo introdotte in Russia l'anno passato dopo l'invasione dell'Ucraina.



## Bibliografia

- ., R. B., & Pitruzzella, G. (2017). *Diritto Costituzionale*. Giappichelli editore.
- 16 (1978).
- 4 (2010).
- 155 (2022).
- Bettinelli, E. (1982). *All'origine della democrazia dei partiti. La formazione del nuovo ordinamento elettorale nel periodo costituente*. Milano.
- Cabiddu, M. (1997). *Maggioranza, minoranza, eguaglianza*. Padova .
- Calamandrei, P. (1950). *Cenni introduttivi sulla Costituente e i suoi lavori*. Firenze.
- Carretti, P., & Ugo de Siervo. (2010). *Diritto costituzionale e pubblico*. Torino: Giappichelli editore.
- Casella, F. (s.d.). *Principi costituzionali di rappresentanza* .
- Chiara, G. (2004). *Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza*. Catania: Giuffrè Editore.
- Corbetta, P., & Parisi, A. (1997). *Il calo della partecipazione elettorale: disaffezione dalle istituzioni o crisi dei partiti politici?*
- Corbetta, P., & Tuorto, D. (2004). *L'astensionismo elettorale in Italia: trasformazioni culturali o smobilitazione dei partiti?* Polis.
- Cuturi, V., & Sapugnarò, R. (2004). *L'elettore instabile-voto-non voto*.
- Daniele, C., & Legnante, G. (2002). *Partecipazione elettorale e astensionismo*.
- Elezioni nell'Italia unita: assenteismo e astensionismo. (1979). In P. Vincenzo. Edizione dell'ateneo e Bizarri.
- Faralli, C., & Brera, A. (s.d.). *Le basi filosofiche del costituzionalismo*.
- Fioravanti, M. (1979). *Giuristi e costituzione politica nell'ottocento europeo*. Milano.
- Fruncillo, D. (2004). *Urna del silenzio. L'astensionismo elettorale in Italia*.
- Mannheimer, R., & Sani, G. (2001). *La conquista degli astenuti*.
- Modigliani, M. (1999). *L'idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori paesi europei tra otto e novecento*. Milano.
- Monaci, S. (10 gennaio 2017). Referendum in Lombardia e Veneto: come si vota e con quali obiettivi. *Il Sole 24 Ore*.

- Montanari, A. C. (17 Gennaio 2018). Referendum autonomia, flop del voto elettronico. Maroni: "Qualche criticità, ma tutto valido". *La Repubblica* .
- Mortati, C. (1975). *Sui rapporti tra forme di Stato e le forme di partecipazione dei singoli e dei gruppi all'esercizio della sovranità*. Bologna- Roma.
- Mussino, A. (1999). *Le nuove forme di astensionismo elettorale*. Roma.
- normativa, M. p. (s.d.). [www.riformeistituzionali.gov.it/media/1427/ebook-libro-bianco\\_02\\_05\\_22.pdf](http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1427/ebook-libro-bianco_02_05_22.pdf).
- Parlamentarie M5s, chiuso il voto online: risultati saranno annunciati domenica. (17 gennaio 2018). *Il Fatto Quotidiano*.
- Piretti, M. (19996). *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*. Roma- Bari.
- Ridola, P. (s.d.). *Democrazia pluralistica* .
- Romano, S. (s.d.). *Nozione e natura degli organi costituzionali dello stato* .
- Rubechi, M. (2016). *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*. Torino: Giappichelli editore.
- Sabbadini, L. (2006). *Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere*. Roma.
- Sabbadini, L. (2006). *Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere*. Roma.
- Sarais, A. (2008). *Democrazia e Tecnologie, il voto elettronico*. società editrice esculapio.
- Scalfari, E. (1981, luglio 28 ). (E. Berlinguer, Intervistatore)
- normativa, M. p. (s.d.). [www.riformeistituzionali.gov.it/media/1427/ebook-libro-bianco\\_02\\_05\\_22.pdf](http://www.riformeistituzionali.gov.it/media/1427/ebook-libro-bianco_02_05_22.pdf).
- Piretti, M. (19996). *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*. Roma- Bari.
- Ridola, P. (s.d.). *Democrazia pluralistica* .
- Romano, S. (s.d.). *Nozione e natura degli organi costituzionali dello stato* .
- Rubechi, M. (2016). *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*. Torino: Giappichelli editore.
- Sabbadini, L. (2006). *Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere*. Roma.
- Sabbadini, L. (2006). *Partecipazione politica e astensionismo secondo un approccio di genere*. Roma.
- Sarais, A. (2008). *Democrazia e Tecnologie, il voto elettronico*. società editrice esculapio.

Scalfari, E. (1981, luglio 28 ). (E. Berlinguer, Intervistatore)